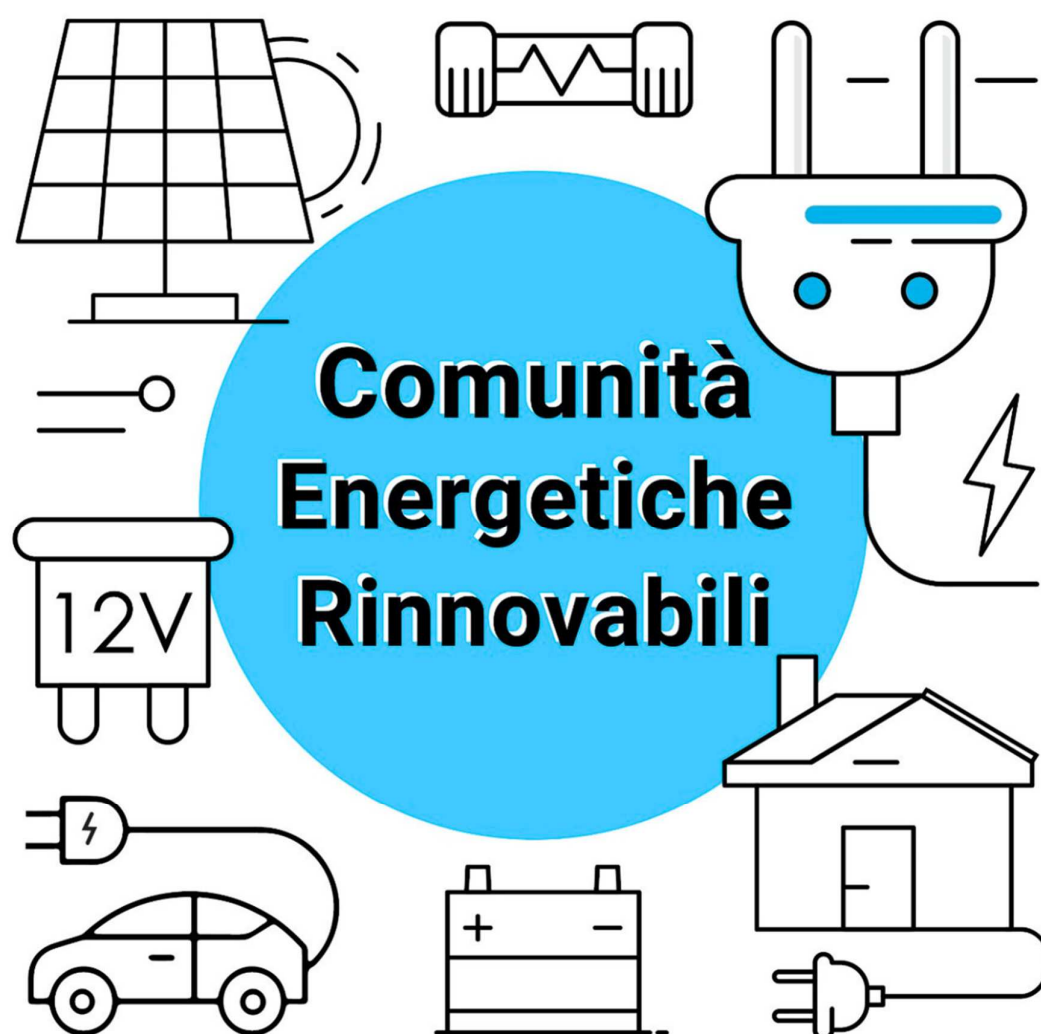


Memorandum per gli enti locali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Edizione 2024



Il presente studio è stato redatto dallo Studio dell'Avv. Emilio Sani su incarico della Provincia autonoma di Bolzano ed è coperto dal diritto di proprietà intellettuale. L'utilizzo e la riproduzione dei contenuti del presente studio sono subordinati al consenso dell'Autore.

Immagine di copertina: Microsoft



Sommario

1	Inquadramento normativo.....	4
1.1	La normativa comunitaria	4
1.2	La disciplina transitoria.....	7
1.3	La disciplina a regime.....	8
2	Le configurazioni di autoconsumo diffuso	9
2.1	Le Comunità di energia rinnovabile	11
2.1.1	Nella disciplina a regime	12
2.2	L'autoconsumo individuale a distanza	21
2.3	I benefici derivanti dalla condivisione dell'energia.....	26
2.3.1	Nella disciplina a regime	27
2.3.2	Il contributo PNRR.....	32
2.3.3	Il trattamento fiscale dei benefici.....	38
3	Perché costituire una comunità energetica?.....	42
3.1	I benefici della Comunità Energetica	42
3.2	Analisi SWOT delle Comunità Energetiche.....	43
4	I passi per costituire una CER	45
4.1	Individuazione dell'area di riferimento	45
4.2	Costituzione dell'ente.....	46
4.3	Realizzazione degli impianti.....	48
5	Le possibilità per gli enti locali.....	49
5.1	Il ruolo degli enti locali.....	49
5.1.1	La promozione della CER	49
5.1.2	La partecipazione alla CER	50
5.1.3	La messa a disposizione di aree, di impianti o dell'energia prodotta.....	52
5.2	La CER come soggetto giuridico: le forme utilizzabili.....	55
5.3	La forma giuridica della CER in caso di partecipazione dell'ente locale.....	62
5.3.1	Le società cooperative	62
5.3.2	Le associazioni.....	67
5.3.3	Le fondazioni di partecipazione.....	71
5.4	La messa a disposizione delle aree e degli impianti da parte dell'ente locale alle CER	76
5.5	Le modalità con cui gli enti locali possono realizzare gli impianti	78
5.6	Modelli concreti.....	79

5.6.1	La concessione di costruzione e gestione.....	80
5.6.2	Modello concreto di contratto di disponibilità.....	84

1 Inquadramento normativo

1.1 La normativa comunitaria

Le configurazioni di autoconsumo diffuso (Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumatori) sono disciplinate a livello europeo dagli articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001 (c.d. “Red II”).

In particolare, ai sensi dei considerando da 14) a 16) della Red II:

- gli **“autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”** sono un gruppo di clienti finali che si trovano all’interno dello stesso edificio o condominio e che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale
- la **“comunità di energia rinnovabile”** è un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta (cfr. par. 0) e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Gli artt. 21 e 22 della Direttiva Red II forniscono la disciplina delle configurazioni di autoconsumo condiviso e individuano i risultati che gli Stati membri devono perseguire nell’introduzioni di tali configurazioni all’interno dell’ordinamento nazionale.

Le configurazioni di autoconsumo diffuso sono state introdotte dapprima in via transitoria con l’art. 42bis, DL 162/2019 ed in via definitiva con gli artt. 31 e 32 del d.lgs. 199/2021.

Di seguito, per comodità di lettura, si riportano gli artt. 21 e 22 della Direttiva Red II, mentre l’analisi delle configurazioni è contenuta nel paragrafo 2.



Articolo 21 Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
 - a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti:
 - i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;
 - ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
 - b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
 - c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;
 - d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
 - b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o
 - c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.
5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.
6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:
 - a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
 - b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
 - c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;



d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;

e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;

f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.

Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.

Articolo 22 Comunità di energia rinnovabile

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;

c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;

h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;

i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.



7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.

1.2 La disciplina transitoria

Le Comunità Energetiche Rinnovabili e i Gruppi di Autoconsumatori sono stati introdotti in via sperimentale con l'art. 42bis del decreto-legge 162/19, che ha previsto una disciplina transitoria in attesa del recepimento definitivo della Direttiva Red II.

Con la delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione di detto articolo, sono state emanate le disposizioni per la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di condivisione nell'ambito dell'autoconsumo collettivo.

In virtù di tale delibera è stato introdotto un modello regolatorio di tipo virtuale, che consente di valorizzare la contestualità tra produzione e consumo senza dover richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura.

Il DM 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE"), ha riconosciuto una tariffa incentivante pari a 100 €/MWh nel caso di gruppi per l'autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh nel caso delle comunità energetiche. Tali incentivi sono erogati per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

In data 22 dicembre 2020 il GSE ha adottato le *"Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa"* (le "Regole Tecniche") secondo quanto previsto dal DM 15 settembre 2020.

Le Regole Tecniche sono state aggiornate in data 4 aprile 2022 a seguito dell'introduzione della disciplina a regime, avvenuta, come si è detto, con d.lgs. 199/2021 (cfr. *infra*). L'aggiornamento, tuttavia, non ha recepito le nuove caratteristiche delle Comunità Energetiche introdotte con il d.lgs. 199/2021 ma, pur rimanendo nei limiti degli impianti di cui alla disciplina transitoria, ha introdotto alcuni elementi di flessibilità, che avrebbero dovuto facilitare l'accesso ai meccanismi.

Nelle Regole Tecniche è stata inoltre disposta l'applicazione della normativa transitoria sino all'adozione delle misure di attuazione della disciplina a regime da parte sia del MITE che di ARERA (v. *infra*).



1.3 La disciplina a regime

Con d.lgs. 199/2021 è stata recepita la Direttiva 2018/2001 e, in particolare, le configurazioni di autoconsumo collettivo sono disciplinate dagli artt. 30 e ss.

In particolare, l'art. 30 prevede le configurazioni di (i) autoconsumatori individuali a distanza (art. 30, comma 1, numeri 2.1 e 2.2), (ii) gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile (art. 30, comma 2), e (iii) comunità energetiche rinnovabili (art. 31).

In data 2 agosto 2022 ARERA ha pubblicato il Documento di Consultazione n. 390/2022 ("DCO"). La consultazione si è conclusa in data 23 settembre 2022 e con delibera ARERA n. 727/22 è stato adottato il "*Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (testo integrato autoconsumo diffuso – TLAD)*" che attua le disposizioni dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche dei cittadini, gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta, autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione.

2 Le configurazioni di autoconsumo diffuso

Con la disciplina a regime è stato confermato il modello regolatorio di tipo virtuale delle configurazioni di autoconsumo diffuso e sono stati dettagliati i requisiti delle stesse.

Il Testo Integrato Autoconsumo è entrato in vigore in data 24 gennaio 2024, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

La disciplina a regime, in continuità con la normativa transitoria, ha previsto quali benefici della condivisione un contributo commisurato agli oneri risparmiati e una tariffa incentivante.

In particolare:

- il TIAD ha previsto che all'energia condivisa sia riconosciuto un **contributo per la valorizzazione dell'energia condivisa** parametrato, come detto, agli oneri risparmiati (nel 2023, pari a 8,48 Euro/MWh);
- il DM del MASE, adottato in data 7.12.2023 con decreto n. 414, entrato in vigore il 24.01.2024 (il "**Decreto CACER**") ha stabilito la misura delle **tariffe incentivanti** riconosciute sull'energia condivisa. In particolare, la **tariffa incentivante** sull'energia condivisa è stata prevista per le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. Diversamente dalla fase sperimentale, la tariffa non è unica ma è differenziata a seconda della potenza dell'impianto e varia in base al prezzo zonale. Inoltre, è stato previsto un correttivo in base alla localizzazione dell'impianto (cfr. più approfonditamente *infra*). La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il Decreto CACER disciplina le "Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER", vale a dire una delle configurazioni di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 2 del Decreto CACER medesimo che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. In particolare:

e): "Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza": sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente



per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021;

f): “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

g): “Comunità energetiche rinnovabili”: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **che accedono alla tariffa incentivante** sono le seguenti:

- autoconsumatore a distanza;
- gruppo di autoconsumatori;
- CER.

Il Decreto CACER ha inoltre previsto il **contributo PNRR** in conto capitale, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025 e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **ammesse ai benefici della misura PNRR** sono le seguenti:

- gruppo di autoconsumatori;
- CER.

Con decreto direttoriale del MASE n.22/2024 sono state pubblicate le “*Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*” (le “**Regole Operative**”).

Il DM 16 settembre 2020 ha cessato di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle Regole Operative, come previsto dalle medesime (i.e., il 24 aprile 2024).



Le Regole Operative hanno inoltre introdotto una disciplina di raccordo tra la disciplina transitoria e la disciplina a regime, prevedendo che per le configurazioni qualificate con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche previgenti sia possibile inserire ulteriori punti di connessione **in prelievo** nella configurazione estendendo il limite dalla cabina secondaria alla cabina primaria.

Per quanto riguarda la possibilità di inserire nuovi impianti/UP nella configurazione già qualificata, ciò è possibile indicando tutti gli impianti di produzione/UP e le utenze in prelievo della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione. Gli eventuali ulteriori punti di connessione non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD.

Per l'analisi del contenuto del Decreto CACER e delle Regole Operative si rimanda ai paragrafi successivi.

2.1 Le Comunità di energia rinnovabile

La **comunità di energia rinnovabile** è un soggetto giuridico costituito da un gruppo di clienti finali insediati nella stessa area geografica, che intendono produrre energia in forma collettiva per poi dividerne i benefici.

Come anticipato, la comunità è un “soggetto giuridico autonomo”, ossia un soggetto con la capacità di essere titolare di diritti e obblighi. Ciò costituisce l'elemento di novità delle comunità energetiche rinnovabili rispetto agli altri incentivi: è necessario aderire ad un soggetto giuridico autonomo ed indipendente, che avrà una gestione e poteri decisionali autonomi.

Secondo quanto previsto dalla Delibera 727/2022 di Arera, tale soggetto giuridico può essere costituito con tutte le forme giuridiche ammesse dall'ordinamento e scelte liberamente dai soci, purché siano rispettati i requisiti previsti per la comunità stessa, vale a dire, essenzialmente, che sia aperta alla partecipazione di chiunque abbia i requisiti per farne parte nel territorio di riferimento e non abbia il profitto come fine principale.

La stessa Delibera ha chiarito che, all'interno dello stesso soggetto giuridico, possono poi aversi più configurazioni per la condivisione e quindi più convenzioni con il GSE per gli incentivi.

Per quanto riguarda le modalità di riparto dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia, queste potranno essere stabilite negli accordi associativi, fermo restando che la finalità non potrà mai essere di profitto finanziario.

2.1.1 Nella disciplina a regime

La disciplina a regime ha ampliato il perimetro delle CER, sia per quanto riguarda la potenza degli impianti, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale. In particolare, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 199/2021, le CER devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei **poteri di controllo** fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 31, d.lgs. 199/2021;
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili **è aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Secondo il TIAD, inoltre, nel caso di comunità energetica rinnovabile, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;

- b) l'esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
- c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- f) l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni:
- i. rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica di ARERA (Testo Integrato Misura Elettrica – TIME);
 - ii. rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

Si analizzano di seguito le caratteristiche delle comunità energetiche, come delineate nella disciplina a regime.

Si evidenzia sin d'ora che ai fini della costituzione di una comunità energetica è necessario costituire un nuovo soggetto giuridico, il cui statuto abbia i seguenti contenuti essenziali.

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e) è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER (c.d. "Quota Eccedentaria" – cfr. *infra*), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.



Le forme giuridiche utilizzabili e i contenuti dello statuto saranno analizzati più approfonditamente nel capitolo successivo.

2.1.1.1 La partecipazione

Secondo l'art. 31, d.lgs. 199/2021 la partecipazione alla Comunità Energetica è **aperta** e volontaria ma, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1.2.2 lett. c) delle Regole Operative, *“a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale”*. Ciò significa che:

- Le **grandi imprese** (come definite ai sensi del DM 18 aprile 2005) non possono partecipare come membri. Si segnala che sono considerate “grandi imprese” ai sensi dell'art. 4, comma 8, DM 18 aprile 2005 le imprese in cui il 25% o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese¹;
- Non possono partecipare i soggetti che abbiano come **oggetto sociale principale quello di produrre o vendere energia** (codice ATECO 35.11.00 e 35.14.00);

Ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 199/2021, i **poteri di controllo** devono essere in capo ai soggetti indicati alla lettera b), comma 1, art. 31 del d.lgs. 199/2021. Secondo quanto specificato nelle Regole Operative, per poteri di controllo *“si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento”* (cfr. pag. 18).

Inoltre, possono essere soci della CER anche soggetti per i quali non venga chiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (cfr. pag. 18 delle Regole Operative).

Si sottolinea che gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER; tuttavia, è possibile che uno stesso soggetto appartenga a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

¹ La quota del 25% può essere raggiunta o superata qualora sia detenuta da enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.



L'apertura della CER implica che i consumatori hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile

2.1.1.2 L'ambito territoriale

L'autoconsumo virtuale di energia può avvenire all'interno dell'area della **cabina primaria**, **ma è ammesso che la CER sia costituita per l'intera zona di mercato**. Ciò significa che può essere costituito un solo soggetto giuridico, a cui afferiranno più configurazioni e l'autoconsumo sarà calcolato per singola configurazione.

Focus on: la CER Multicabina

ARERA e il GSE hanno confermato che il soggetto giuridico costituito ai fini della creazione di una comunità energetica possa gestire più configurazioni di autoconsumo diffuso, le quali afferiscono alle singole cabine primarie, purché collocate nella stessa zona di mercato.

Infatti, nel DCO 390/2022 è stato chiarito da ARERA che *“la medesima comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, possa identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che una comunità può perseguire. Pertanto, un'unica comunità energetica può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso”*.

Rimandando ai capitoli successivi per l'analisi delle forme giuridiche concretamente utilizzabili, la CER multicabina evita la moltiplicazione dei costi fissi derivanti dalla costituzione di più soggetti giuridici, e consente di realizzare delle economie di scala anche rispetto alla gestione della CER, con riduzione dei costi in capo ai partecipanti singolarmente considerati.

Chiaramente, realizzare una CER multicabina potrebbe comportare la necessità di utilizzare forme giuridiche più strutturate (come la fondazione di partecipazione o le società cooperative), con costi maggiori sia per quanto riguarda la costituzione, sia per quanto riguarda la gestione del soggetto, i cui componenti saranno necessariamente più numerosi. I benefici verranno generati a livello di “configurazione” e quindi, essenzialmente, a livello di cabina primaria (anche se è possibile costituire più configurazioni all'interno della stessa cabina primaria).

Nella CER multicabina si può valutare la possibilità di dare autonomia alle configurazioni a livello di *governance*, creando, a seconda della forma giuridica prescelta, degli organi *ad hoc* in modo da consentire di scegliere gli obiettivi che si intendono perseguire ed eventualmente differenziare i criteri di distribuzione dei benefici.

Per identificare l'area sottesa alla cabina primaria, l'art. 10 del TIAD ha previsto che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie definiscano e pubblicino nei propri siti internet le aree sottese a ciascuna cabina primaria, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza.

La mappa delle cabine primarie è reperibile sul sito del GSE al seguente indirizzo:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

2.1.1.3 Gli impianti

L'incentivo trova applicazione per impianti fino a 1 MW (fermo restando che la Comunità potrà detenere anche impianti di potenza maggiore, che avranno diritto esclusivamente al contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata).

Secondo le Regole Operative, ai fini dell'incentivo devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- b. avere potenza massima di 1 MW;
- c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
- d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH²;
- f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell'Appendice D delle Regole Operative; essere realizzati esclusivamente con

² Il principio "Do Not Significant Harm" ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In concreto, occorrerà verificare attraverso delle check list di controllo che l'impianto rispetti detto principio. Si rimanda all'Appendice C delle Regole Operative.



componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle "Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi" (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall'art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico;

- g. non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II delle Regole Operative (cfr. *infra*).

Come anticipato, l'incentivo trova applicazione solo per impianti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 (dal 16 dicembre 2021), fermo che possono essere detenuti dalla Comunità anche impianti pre-esistenti, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla Comunità. Agli impianti esistenti non saranno riconosciuti gli incentivi, ma avranno il diritto al contributo di valorizzazione sull'energia autoconsumata e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE.

L'inserimento di impianti pre-esistenti (non eligibili per l'incentivo) deve essere valutato attentamente: l'energia prodotta da questi ultimi, infatti, è computata in modo prioritario ai fini della condivisione poiché, secondo il TIAD, l'energia condivisa viene computata a partire dalle immissioni degli impianti entrati prima in esercizio. Si rischia così di perdere l'incentivo per la condivisione attribuibile alla produzione di questi impianti.

Inoltre, per gli impianti entrati in esercizio tra il 16 dicembre 2021 e il 24 gennaio 2024 (vale a dire, tra l'entrata in vigore del d.lgs. 199/2021 e l'entrata in vigore del Decreto CACER) le Regole Operative richiedono la produzione di idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER, in particolare di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma). In tal caso, la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE (i.e., dall'8 aprile 2024).



Gli impianti la cui energia rileva ai fini della condivisione possono essere, oltre che della comunità, di soci o di soggetti terzi, come le grandi imprese o le imprese che hanno come scopo principale la produzione di energia, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. g) del TIAD.

Secondo le Regole Operative, questa condizione è soddisfatta tramite un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto viene esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. I Produttori Terzi devono dare mandato al Referente (cfr. *infra*) perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Ai sensi dell'art. 4.1 del TIAD, il Servizio per l'Autoconsumo Diffuso è incompatibile con lo Scambio sul Posto. Secondo le Regole Operative, eventuali contratti di scambio sul posto afferenti a impianti di produzione o unità di produzione per le quali è stata fatta richiesta di accesso al ritiro dedicato saranno risolti di diritto dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso.

2.1.1.4 Il Referente

Il "Referente" è il soggetto (persona fisica o giuridica) a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Ai sensi dell'art. 1.1, lett. hh) del TIAD il referente per il Servizio per l'Autoconsumo Diffuso è la Comunità stessa. Lo stesso articolo specifica che i referenti possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.

Le Regole Operative hanno previsto che il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Le Regole Operative hanno quindi limitato la possibilità che il ruolo di referente sia demandato ad un soggetto diverso dalla Comunità, ammettendolo solo nei casi di cui sopra. A tal fine, è necessario che il soggetto che ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisca al soggetto designato come referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Ciascuna configurazione di autoconsumo diffuso deve avere un referente: il GSE ha precisato che, per le CER multicabina (v. *supra*), il ruolo di referente possa essere svolto da soggetti diversi per ciascuna configurazione. In questo caso, per il produttore terzo, è necessario che l'impianto rilevi per la configurazione specifica per cui assume il ruolo di referente (e quindi, in questi casi, il produttore terzo potrà svolgere la funzione di referente solo per quelle configurazioni in cui ha la titolarità di un impianto di produzione che rileva per la configurazione).

Ai sensi delle Regole Operative, il Referente non deve incorrere nelle seguenti cause di esclusione:

- Imprese in difficoltà → Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà³.
- Cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023 → Non è consentito l'accesso all'incentivo nel caso in cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023.
- Impegno Deggendorf → La concessione di aiuti di Stato è subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare

³ Ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.



in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. Pertanto, non è consentito l'accesso all'incentivo al soggetto che ricade nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore.

- Cause di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.
→ Non è consentito l'accesso all'incentivo nel caso in cui risultino applicate misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Ai sensi delle Regole Operative, il Referente ha l'obbligo di:

- assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia previsto nell'Allegato 1 al DM CACER (cfr. *infra*) dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.2 L'autoconsumo individuale a distanza

La disciplina a regime ha introdotto la configurazione dell'autoconsumo individuale a distanza.

In particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 199/2021, un autoconsumatore può produrre e consumare energia con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

In questo caso:

- ai sensi del numero 2.2: l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore;
- ai sensi del numero 2.1: l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione.

Per questo secondo caso, ARERA ha specificato che la suddetta configurazione possa, a scelta del cliente finale, (i) accedere alla regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC - Delibera ARERA 578/2013), con esclusione della parte variabile degli oneri di rete e di sistema sull'energia non prelevata dalla rete, oppure (ii) richiedere per la configurazione il regime di incentivazione previsto dall'articolo 8, d.lgs. 199/21 e, conseguentemente, la più generale regolazione prevista per le configurazioni di autoconsumo diffuso.

Il TIAD, quindi, nel caso di autoconsumatore di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta disciplina solo il caso in cui l'autoconsumatore abbia optato per l'applicazione del regime dell'autoconsumo diffuso. **Nel prosieguo, si analizzerà esclusivamente questa opzione.**

Il TIAD distingue tra:

- “Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione”: si tratta dell'autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21;
- “Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta”: l'autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l'accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso.

2.2.1.1 Autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta

I requisiti previsti per l’ “Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta” sono i seguenti:

- a) i soggetti facenti parte della configurazione **sono un cliente finale**, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e **un produttore**, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- c) può essere presente **un’unica unità di consumo**;
- d) può essere presente **un solo impianto di produzione**;
- e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una **linea elettrica diretta**, di lunghezza non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.

L’art. 14 del TIAD prevede che, nel caso di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta:

- a) il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è effettuato **considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione.**
- b) è consentito **un solo passaggio dal trattamento regolatorio spettante per l’autoconsumo diffuso al trattamento regolatorio spettante per i SSPC e viceversa.** Tale passaggio comporta la restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al regime precedente, maggiorati degli interessi legali, secondo modalità da definire a cura del GSE.

Si noti che il Decreto CACER non disciplina gli incentivi per l’Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e, a loro volta, le Regole Operative prevedono che la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo

diffuso dovranno essere trasmesse al GSE all'indirizzo PEC acce@pec.gse.it, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

2.2.1.2 Autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione

Per quanto riguarda gli Autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, il TIAD richiede che siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono **un cliente finale**, coincidente con l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e **uno o più produttori**, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- c) possono essere presenti **più unità di consumo** purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
- d) possono essere presenti **più impianti di produzione**, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
- e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in **aree nella piena disponibilità dell'autoconsumatore**;
- f) l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella **stessa zona di mercato** dove sono ubicate le unità di consumo.

2.2.1.2.1 La partecipazione

Secondo le Regole Operative, la configurazione di **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”** deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione, di cui:

- uno che alimenti un'utenza di consumo;
- uno a cui sia collegato un impianto di produzione.

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

Per gli autoconsumatori individuali, non sono previste preclusioni alla partecipazione né per le grandi imprese, né per i soggetti che abbiano come oggetto sociale prevalente la produzione e la vendita dell'energia.

Si noti che la configurazione prevede la partecipazione di un unico cliente finale: ciò non toglie che possano essere inseriti più punti di connessione, purché siano nella titolarità di tale soggetto, il quale dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità dell'area ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione (cfr. *infra*).

2.2.1.2.2 L'ambito territoriale e gli impianti

Anche per quanto riguarda gli autoconsumatori individuali a distanza, l'ambito territoriale per la condivisione è la cabina primaria.

Le unità di consumo e gli impianti di produzione dovranno essere quindi ubicati in tale area.

Inoltre, per quanto riguarda gli impianti di produzione, questi dovranno essere ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente finale.

Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (c.d. "Produttori Terzi"), purché soggetti alle sue istruzioni e fermo restando l'ubicazione degli impianti in aree nella piena disponibilità del cliente finale. I Produttori Terzi devono dare mandato al Referente (cfr. *infra*) perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Per quanto riguarda i requisiti degli impianti, si richiama quanto esposto nei capitoli che precedono.

2.2.1.2.3 Il Referente

Secondo le Regole Operative, il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi

momento, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

Si rimanda ai capitoli che precedono per i requisiti e le funzioni del Referente.

Di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei sistemi di autoconsumo individuale descritti, fermo restando che, come anticipato, l'analisi dei benefici di cui ai paragrafi successivi riguardano esclusivamente l'Autoconsumo "a distanza" tramite rete di distribuzione.

Autoconsumo individuale				
Tipo	Unità di consumo	Unità di produzione	Ubicazione	Area
Autoconsumo "a distanza" con linea diretta	Un solo cliente finale	Un solo impianto di produzione	UP e UC sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell'autoconsumatore	Linea diretta di non più di 10 Km
Autoconsumo "a distanza" tramite rete di distribuzione	Una o più unità di consumo dello stesso cliente finale	Una o più unità di produzione gestiti anche da più produttori	UP e UC sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell'autoconsumatore	Stessa zona di mercato. Ai fini dell'incentivo stessa cabina primaria

2.3 I benefici derivanti dalla condivisione dell'energia

Il meccanismo incentivante delle configurazioni di autoconsumo diffuso tiene conto del fatto che le fonti rinnovabili - e in particolare la fonte fotovoltaica - sono intermittenti e quindi è fondamentale spostare i consumi in funzione degli orari in cui è prevedibile che l'energia venga prodotta. Ciò significa che gli incentivi vengono riconosciuti se simultaneamente alla produzione di energia da parte degli impianti della comunità viene registrato un analogo consumo da parte dei membri della comunità, il tutto misurato su base oraria.

A differenza degli incentivi ordinari, quindi, nelle configurazioni di autoconsumo diffuso gli incentivi non vengono corrisposti su tutta l'energia prodotta e immessa in rete, ma solo sull'energia "condivisa", vale a dire il minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme delle unità di consumo che rilevano per la configurazione.

2.3.1 Nella disciplina a regime

2.3.1.1 La tariffa incentivante e il contributo per l'energia elettrica condivisa

A differenza della disciplina transitoria, i benefici derivanti dalla condivisione non sono differenziati per tipologia di configurazione.

Nel TIAD, Arera ha definito **l'energia elettrica autoconsumata** come, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa **cabina primaria**.

Ai sensi del TIAD, il GSE riconosce al referente il **contributo per l'energia elettrica autoconsumata** (pari alla parte unitaria variabile, espressa in €/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione) e la **tariffa incentivante**.

Ai sensi del DM MASE n. 414 del 7.12.2023, la tariffa non è più fissa ma variabile, calcolata come di seguito:

Potenza	Quota fissa	Quota Variabile	Massimo
<200	80 €/MWh	Massimo tra 0 e la differenza tra 180 e il prezzo zonale. Per un massimo di 40	120 €
da 200 a 600	70 €/MWh		110 €
>600	60 €/MWh		100 €

In aggiunta, vi è una correzione relativa alla localizzazione geografica:

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) + 10 €/MWh.

L'incentivo è erogato per un periodo di 20 anni dall'entrata in esercizio.

Un elemento di novità introdotto dalla disciplina a regime e la c.d. "Quota Eccedentaria": il Decreto CACER ha previsto che le CER debbano assicurare, mediante esplicita previsione statutaria che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione indicato nell'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La Quota Eccedentaria è diversa a seconda che si acceda al contributo PNRR o meno:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio, la Quota Eccedentaria è pari al 55%;

- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, la Quota Eccedentaria è pari al 45%.

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Le modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa incentivante avviene con un meccanismo di acconto e conguaglio. In particolare, l'acconto è calcolato in base alla fonte e alla somma delle potenze degli impianti presenti in configurazione che hanno accesso all'incentivo. Il GSE opera quindi una stima dell'energia immessa in rete dagli impianti di produzione che, moltiplicata per un coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo " α ", fisso e definito dal GSE, dà luogo all'energia incentivata stimata in acconto.

Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese " $m+1$ ", mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese m . Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese " $m+1$ ", con " m " mese di competenza del calcolo.

A partire dall'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del conguaglio, calcolando il contributo economico di incentivazione effettivamente spettante per l'anno di riferimento utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete.

Nel caso in cui, i dati di misura fossero disponibili solo dopo il 15 maggio, il GSE procede alla pubblicazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante entro il 25 del mese successivo al mese di validazione della misura.

Anche il contributo per la valorizzazione viene pagato con il medesimo meccanismo di acconto e conguaglio.

L'articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 199/21 ha previsto che clienti domestici potranno richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta dell'energia elettrica condivisa. Secondo ARERA (cfr. pag. 45 del DCO 390/2022), lo scorporo non si attuerà nel senso fisico, ma prevedendo che il GSE su indicazione del referente, eroghi la quota spettante a ciascun cliente domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza anziché al referente medesimo. A fronte dell'opzione

esercitata da uno o più clienti domestici facenti parte della configurazione per l'autoconsumo diffuso, il referente dovrà darne evidenza al GSE, specificando anche le società di vendita al dettaglio con le quali ciascun cliente domestico ha un rapporto contrattuale in essere, nonché i criteri per la determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e degli incentivi spettante (eventualmente anche della valorizzazione dell'energia elettrica immessa qualora questa derivasse da regimi commerciali gestiti dal GSE e qualora fosse nella disponibilità del referente). Su base mensile, il GSE dovrà erogare alla società di vendita con cui ciascun cliente domestico ha un contratto in essere l'importo determinato nel rispetto delle istruzioni del referente (ovvero comunichi che non vi sono importi da erogare, in modo che la società di vendita ne sia a conoscenza). Nella Delibera 727/22 ARERA ha ritenuto di rimandare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata nel caso di clienti finali domestici, anche tenendo conto delle criticità sollevate sul medesimo istituto (oltre che sulle 25 relative modalità operative, pur semplificate) sollevate dai soggetti interessati nell'ambito consultazione.

Ai sensi delle Regole Operative, la tariffa incentivante è cumulabile con:

- il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata, in ragione dell'entità del contributo ottenuto (cfr. *infra*);
- altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure.). In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;

- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.

Ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto, nel caso di cumulo la tariffa incentivante è determinata come segue:

$$\text{TIP Conto Capitale} = \text{Tip} * (1 - F)$$

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Il fattore di riduzione non trova applicazione **in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.**

Si segnala che, come previsto al comma 6, art. 26 del D.Lgs. 199/2021, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

La tariffa incentivante, inoltre, non è cumulabile con:

- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

2.3.1.2 L'energia prodotta dagli impianti che rilevano per la condivisione

Ai sensi del Decreto CACER, l'energia prodotta dagli impianti che rilevano per la condivisione rimane nella disponibilità del produttore, che potrà valorizzarla a sua discrezione, ad eccezione dello Scambio sul Posto.

L'energia potrà quindi essere venduta a grossisti oppure al GSE, tramite il Ritiro Dedicato. Tuttavia, è possibile richiedere al GSE, contestualmente all'istanza per l'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso, il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete alle condizioni del Ritiro Dedicato. In questo caso, la richiesta deve riguardare tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione.

A tal fine, il Referente deve aver ricevuto mandato dal produttore per sottoscrivere il contratto di ritiro dedicato ed eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione saranno risolti di diritto con l'ammissione al servizio.

Occorre tenere presente che, come meglio precisato al paragrafo 2.3.3, i ricavi della vendita di energia costituiscono una componente di reddito.

2.3.1.3 Un esempio numerico

Come anticipato, l'energia condivisa viene calcolata sul minimo tra l'energia prodotta e l'energia consumata. Qualora gli impianti servano direttamente un'unità di consumo con un sistema di autoconsumo fisico (cosiddetto SEU), l'energia consumata prima del punto di connessione non è incentivata.

Pertanto, ad esempio, se fra le 14.00 e le 15.00 di un giorno (n):

- Gli impianti della comunità producono 100 kWh
- L'autoconsumo delle unità collegate fisicamente all'impianto è pari a 50 kWh
- Il consumo complessivo dei membri della configurazione (non connessi fisicamente) è 25 kWh,

solo 25 kWh dei 100 kWh prodotti saranno considerati energia autoconsumata virtualmente ed incentivati. Ciò significa che:

- I 50 kWh **non oggetto dell'autoconsumo fisico** verranno venduti alla rete e su di essi verrà riconosciuto il prezzo dell'energia
- Sui 25 kWh **oggetto della condivisione dell'energia** verranno riconosciuti, oltre al prezzo dell'energia (di competenza del produttore), la tariffa incentivante e il contributo per la

valorizzazione dell'autoconsumo. Dal momento che, l'autoconsumo virtuale è inferiore al 55% (il calcolo si effettua sull'energia prodotta e immessa in rete, al netto degli autoconsumi), la CER potrà disporre liberamente di tutta la tariffa incentivante. Se l'autoconsumo virtuale fosse superiore al 55% (es., 30 kWh), l'incentivo generato dalla parte eccedente (nell'esempio, 2,5 kWh) dovrebbe essere destinato a soggetti diversi dalle imprese o progetti aventi ricadute benefiche sul territorio dove sono localizzati gli impianti per la condivisione.

- La vendita dell'energia nell'ambito dell'**autoconsumo fisico** sarà regolato tra produttore e cliente finale con un contratto di diritto privato (se produttore e cliente non coincidono).

2.3.2 Il contributo PNRR

Con il Decreto CACER, oltre alle tariffe incentivanti, è stato disciplinato il contributo PNRR, un contributo in conto capitale a beneficio delle CER e dei Gruppi di Autoconsumatori ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Diversamente dalle tariffe incentivanti, il contributo PNRR non potrà essere riconosciuto in favore delle configurazioni di autoconsumo individuale a distanza.

Gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere il contributo PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di autoconsumo diffuso ammissibile per il contributo. Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le configurazioni in cui verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti richiesti dalle Regole Operative.

Secondo quanto previsto dalle Regole Operative, gli interventi che possono accedere al contributo PNRR devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- avere potenza non superiore a 1 MW;
- disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);

- essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto farà parte;
- avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
- rispettare i requisiti sugli impianti di produzione già menzionati nel paragrafo precedente, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico;
- essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di CER.

Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto attuatore esterno) deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto. Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, che potrà essere:

- nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
- nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell'edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori.

Non possono invece accedere al contributo PNRR i produttori terzi.

In capo ai soggetti beneficiari, inoltre, non devono sussistere le cause di esclusione indicate per il Referente (cfr. *supra*).

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono indicate nell'Appendice E delle Regole Operative e sono differenziate in base alla potenza degli impianti⁴.

⁴ Ai sensi dell'Appendice E sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;



Inoltre, è necessario che:

- le spese siano sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità;
- tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026);
- le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, siano caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
 - gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
 - gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.); o il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
 - il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
 - gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; o la dicitura "Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU";
 - la descrizione della tipologia d'intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).

viii. direzioni lavori, sicurezza;

ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

È richiesto che le spese siano sostenute direttamente dal soggetto beneficiario: secondo il MASE (cfr. FAQ pubblicate sul sito <https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-mase-pubblicato-decreto-cer>) non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un **contratto di leasing finanziario**.

Per quanto riguarda il cumulo, il contributo PNRR è cumulabile con:

- altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E delle Regole Operative) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento⁵. In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante decurtata in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

⁵ Secondo quanto previsto dalle Regole Operative (cfr. pag. 52):

“Il concetto di “doppio finanziamento” nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione.

In particolare, l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che “il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione”. Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto:

- nel **divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea;
- nel **divieto di cofinanziare l'intervento, nell'ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo** (come specificato al paragrafo 1.1.5 Parte III), **con altri fondi dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea”.



Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

La Provincia Autonoma di Bolzano riconosce contributi per investimenti nella misura massima del 80 per cento ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, istituiti con l'art. 2, LP 7 luglio 2010, n. 9. Detto contributo, ai sensi del comma 6 dell'art. 2 cit, non è cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale.

I criteri di concessione di detto contributo sono stati definiti dalla Giunta Provinciale, con DGP del 19 dicembre 2023, n. 1143.

L'art. 14 di detta DGP prevede l'installazione di impianti fotovoltaici per enti locali e servizi sociali. Per ogni richiedente possono essere ammessi a contributo impianti fotovoltaici fino a 200 kWp di potenza nominale e i costi ammissibili sono al massimo 1.650,00 € per kW di potenza nominale dell'impianto.

In questo caso, il contributo previsto dalla LP 9/2010 non risulta cumulabile con il contributo PNRR, in ragione del divieto di cui all'art. 2 della legge stessa.

La richiesta del contributo PNRR è a sportello, che sarà chiuso il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro.

Il GSE deve concludere l'istruttoria entro 90 giorni dalla domanda con un provvedimento espresso.

Il GSE trasferisce al MASE le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il contributo è erogato nella misura massima del 40% delle spese ammissibili: la determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dall'Appendice E, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell'eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale.

L'avvio dei lavori dovrà essere comunicato a portale entro trenta giorni.

A seguito dell'emanazione del decreto di concessione, i beneficiari potranno chiedere attraverso il portale l'erogazione del contributo come di seguito:

Per impianti di Potenza ≤ 200 kW

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2

- il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di $200 \text{ kW} < \text{Potenza} \leq 1000 \text{ kW}$

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2

- l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
- il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 3

- il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Nel caso in cui si richieda l'anticipazione, dovrà essere prestata una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da un



Istituto bancario o una impresa di assicurazione o un altro istituto finanziario abilitati ai sensi della normativa vigente ad operare sul territorio italiano.

La richiesta della quota intermedia, in alternativa all'anticipazione e per i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, potrà essere richiesta solo qualora il beneficiario abbia sostenuto almeno il 40% delle spese ammissibili e comunicato l'avvio dei lavori.

L'erogazione del saldo potrà avvenire solo dopo l'entrata in esercizio e dopo che il beneficiario abbia sostenuto il 100% delle spese ammissibili.

È inoltre necessario che sia stata sottoscritto il contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l'impianto per il quale è richiesto il contributo.

Il termine per la richiesta del saldo e, quindi, per la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è il 31 agosto 2026.

Ai fini del mantenimento del contributo, è necessario che l'impianto resti in una configurazione per almeno 5 anni.

2.3.3 Il trattamento fiscale dei benefici

L'Agenzia delle Entrate, per le persone fisiche, ha ritenuto che l'incentivo e le restituzioni degli oneri siano fiscalmente neutre, mentre il prezzo dell'energia costituisca un reddito diverso (cfr. risoluzione n. 18/E del 2021).

Con Risposta 37/2022, l'Ade ha specificato che:

- (i) per quanto riguarda l'**IVA**:
 - la tariffa premio incentivante erogata al referente della configurazione non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore;
 - le componenti tariffarie oggetto di restituzione sono esenti dall'IVA, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua fonte nel decreto-legge n. 162 del 2019, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore;

- il corrispettivo per la vendita di energia è escluso dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo nel caso in cui “referente” del gruppo di autoconsumo collettivo sia un condominio, per il tramite dell’amministratore o di un suo legale rappresentante oppure una comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale, ovvero nell’ipotesi in cui il “referente” del gruppo di autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio, persona fisica non svolgente attività d’impresa, arte o professione. Viceversa, nel caso in cui il “referente” del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d’impresa o arte e professioni, non rientrando tale fattispecie nel perimetro di applicazione indicato dal comma 16-bis dell’articolo 119, l’energia venduta al GSE si assume ceduta nell’ambito di un’attività commerciale e, conseguentemente, le somme erogate dal GSE a titolo di corrispettivo per la vendita di energia saranno assoggettate ad IVA, comportando per il “referente” l’adempimento di tutti gli obblighi connessi.
- (ii) Per quanto riguarda le **imposte indirette**:
- Con riferimento alla “tariffa premio” erogata alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale non si ravvisa rilevanza reddituale della stessa ai fini IRES;
 - Le componenti tariffarie oggetto di restituzione non assumono rilevanza fiscale rispetto alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale;
 - tenuto conto della disposizione di cui al citato all’articolo 119 comma 16- bis del DL 34/2020, che dispone che *“l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali ... non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”*, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”;
 - Se chi vende energia è impresa o ente non commerciale che ha più di 200 kW di impianti si applica sempre l’imposta sui redditi.

Tali conclusioni sono state confermate dalla risposta n. 37 del 2022, in cui viene affermato, con riferimento alle “comunità energetiche strutturate come enti non commerciali” che *“i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale in forza dell'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020. Pertanto, tenuto conto della disposizione di cui al citato all'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020, che dispone che “l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali [...] non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.*

Nell'Interpello n. 956-1284/2023, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 42-bis, comma 5, DL 162/2019, *“in merito al trattamento da riservare ai proventi corrisposti dal GSE alla CER e, da quest'ultima ai propri membri, si osserva che, come affermato nell'istanza, tra l'Istante e i suoi membri sussiste un rapporto di mandato senza rappresentanza per effetto del quale, in sostanza, il mandatario acquista diritti per sé, ma è tenuto a trasferirli ai mandanti [...] In sostanza, per effetto di tali previsioni, l'Istante riceve le predette somme in qualità di “mandataria” per conto dei propri membri, ai quali poi le restituisce. Al riguardo, si ritiene che, nel caso rappresentato, dette somme assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022”.*

In altri termini, tra la CER e i suoi membri intercorre un rapporto di mandato, per il quale le somme ricevute dalla CER sono fiscalmente neutre, mentre per i membri assumono rilevanza reddituale in base alla natura del soggetto (persona fisica, ente non commerciale o impresa), secondo quanto rappresentato nella risoluzione 18/E (cfr. *supra*).

L'interpello, reso specificamente per la disciplina transitoria, è stato recentemente confermato dall'Agenzia delle Entrate in data 22.07.2024, con Risoluzione n. 37, con cui l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

“si osserva che, ai sensi del citato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE». In merito alla «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», l'articolo 3.4 lettera e) del Testo integrato per l'autoconsumo diffuso (TIAD) approvato con la citata delibera



ARERA 727/2022 (adottata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 32) prevede che, «ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabili» va verificato, tra l'altro che «i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione».

In altri termini, ai fini della «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE», sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza».

Anche per la disciplina a regime è stato quindi confermato che la retrocessione di somme dalla CER ai propri membri non costituisce distribuzione di utili ed il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedenza autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l'applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.

In sintesi:

Imposte sui redditi		
Referente	Ha rilevanza reddituale	Non ha rilevanza reddituale
Ente non commerciale con impianti di potenza inferiore a 200 kW.	il ricavo da vendita di energia (si configura come reddito diverso).	- l'incentivo; - la restituzione delle componenti tariffarie.
Ente commerciale o ente non commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW.	Tutte le componenti: - incentivo; - restituzione oneri; - vendita di energia.	

IVA		
Referente	Si applica	Non si applica
Ente non commerciale con impianti di potenza inferiore a 200 kW in aggregato.		Tutte le componenti.
Impresa o ente non commerciale con impianti di potenza superiore a 200 kW.	Sul ricavo da vendita di energia (si configura come reddito diverso).	- sull'incentivo; - sulla restituzione delle componenti tariffarie.

3 Perché costituire una comunità energetica?

3.1 I benefici della Comunità Energetica

Come evidenziato dal MASE (cfr. FAQ pubblicate sul sito <https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-mase-pubblicato-decreto-cer>) le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese. Costituire una comunità energetica rinnovabile presenta dunque diversi aspetti positivi e in particolare:

- Agevola la diffusione della generazione distribuita, consentendo al sistema elettrico di funzionare in modo ottimale
- Consente di autoconsumare energia rinnovabile (in modo virtuale) anche se non vi è la possibilità per il cliente di installare un impianto a servizio della propria unità di consumo
- Consente di diminuire le emissioni attraverso la promozione e la diffusione di impianti a fonti rinnovabili
- Enti pubblici, imprese e cittadini possono associarsi per produrre insieme energia attraverso associazioni o cooperative, verso obiettivi di autogestione e condivisione delle risorse, partecipando attivamente alla transizione energetica
- I benefici derivanti dalla condivisione dell'energia possono contribuire a ridurre i costi energetici dei soci
- I benefici derivanti dalla condivisione possono inoltre essere utilizzati per finalità sociali o ambientali e per ridurre la povertà energetica nell'ambito della comunità locale di riferimento. In particolare, è possibile che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano utilizzati per finanziare determinati progetti, eventualmente patrocinati dall'ente locale di riferimento (C.d. "Comunità Energetiche Solidali" - CERS).

3.2 Analisi SWOT delle Comunità Energetiche

CER	
Strenght	Weaknesses
- La condivisione dell'energia contribuisce alla riduzione dei costi energetici in aggregato e, a seconda della tipologia di CER costituita, può contribuire a generare un effettivo risparmio per i membri. - La condivisione dell'energia e la finalizzazione delle CER a benefici ambientali, economici e sociali consentono di eliminare situazioni di disuguaglianza nella comunità di riferimento, ponendo in essere azioni a tutela delle parti più vulnerabili o povere della popolazione, anche senza l'azione diretta dell'ente locale. - Le c.d. "CER Solidali", in cui i benefici non sono destinati alla distribuzione tra i soci, consentono di massimizzare l'incentivo senza "parcellizzarlo" tra i membri, potendo realizzare interventi anche significativi sul territorio. - La possibilità di realizzare CER "multicabina" estese fino alla zona di mercato consente azioni sinergiche tra i soggetti distribuiti sul territorio, con la possibilità di massimizzare i benefici e creare delle economie di scala per diminuire i costi in capo ai singoli soggetti coinvolti.	- Difficoltà per i privati di comprendere la convenienza della partecipazione ad una CER, soprattutto per le c.d. "CER Solidali", in cui i benefici non sono destinati alla distribuzione tra i soci ma alla realizzazione di benefici sul territorio. - Il fatto che la CER sia un soggetto giuridico autonomo impone, per i privati, la necessità dell'assunzione della qualità di socio/membro ai fini di partecipare alla condivisione, con i relativi obblighi, nonché, per i soggetti pubblici, di rispettare le procedure previste per l'azione della PA e le regole di contabilità pubblica.
Opportunities	Threats
- Consente di poter "autoconsumare" senza dover sostenere costi per la realizzazione di impianti, consentendo al cittadino di avere un ruolo attivo nella transizione energetica, adottando comportamenti che generano esternalità positive su tutto il sistema elettrico. - Consente al cittadino di partecipare alla realizzazione di progetti che abbiano ricadute benefiche sul territorio di riferimento. La realizzazione di CER ha quindi una ricaduta positiva con funzioni	- Il fatto che la CER sia un soggetto giuridico distinto con una propria autonomia decisionale potrebbe comportare complessità decisionali e ritardi, soprattutto nel caso in cui si intenda attivare delle CER multicabina. - La limitazione relativa all'estensione territoriale potrebbe comportare una frammentazione delle iniziative e costituisce un elemento di complicazione, anche in termini di costi.

aggregative dei soggetti presenti sul territorio e miglioramento dei servizi e delle condizioni ambientali e sociali del territorio medesimo.

- Le utilities possono presentare proposte agli enti pubblici per la costituzione di CER con la possibilità anche di realizzare contestualmente interventi di efficienza energetica.
- Le utilities possono realizzare impianti dedicati alle CER come produttori terzi.
- Le utilities possono svolgere servizi in favore delle CER per gli adempimenti amministrativi.

4 I passi per costituire una CER

4.1 Individuazione dell'area di riferimento

Come si è visto, la disciplina a regime ha ampliato l'area di riferimento della CER, coincidente oggi con l'area sottesa alla cabina primaria di trasformazione AT/MT. Entro tale perimetro si possono aggregare in una comunità privati cittadini, enti locali e territoriali e piccole o medie imprese che siano titolari di una utenza, in immissione o in prelievo.

Nella disciplina transitoria, Edyna S.r.l. aveva reso noto le modalità con cui effettuare tale richiesta, che può essere inoltrata anche per altri soggetti e deve contenere, oltre l'indicazione del comune e della provincia, anche:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in caso di richiesta presentata per conto di altri) con cui il richiedente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni da parte di tutti i membri per i quali richiede la verifica di appartenenza alla medesima cabina secondaria;
- un file contenente per ciascuna riga il codice POD per il quale è necessario verificare l'appartenenza alla cabina secondaria e il codice fiscale del richiedente.

Per ogni elenco di POD inviato Edyna S.r.l. si è impegnata a fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a mezzo PEC completando il file presentato con l'indicazione della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato e la data del rilascio della dichiarazione.

Come si è visto, nella disciplina a regime la suddivisione del territorio nazionale in cabine primarie è stato operato “convenzionalmente” dalle imprese distributrici, sulla base di una valutazione che tenga conto il più possibile dell'effettiva estensione delle cabine.

La mappa è pubblicata online sul sito del GSE e sarà aggiornata con cadenza biennale per tenere conto dello sviluppo della rete elettrica.

Ogni cabina primaria è contraddistinta da un codice, che dovrà essere comunicato dal Referente in sede di registrazione al portale GSE. Ai fini dell'individuazione della cabina primaria, si terrà conto dell'estensione temporale al momento della richiesta.

L'estensione della configurazione rileva in quanto la condivisione dell'energia avviene a livello di cabina primaria (c.d. “configurazione”), ma è possibile che un unico soggetto



giuridico racchiuda al suo interno più configurazioni (c.d. “CER multicabina”), purché le configurazioni siano ubicate all’interno della stessa zona di mercato⁶.

4.2 Costituzione dell’ente

Come anticipato, la costituzione di una CER presuppone la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, ossia un soggetto in grado di essere titolare di diritti ed obblighi.

Non è necessario che il soggetto giuridico sia dotato di personalità giuridica, ossia abbia una separazione patrimoniale perfetta rispetto ai suoi membri.

Con la separazione patrimoniale, delle obbligazioni assunte dal soggetto giuridico risponde solo quest’ultimo con il suo patrimonio, senza responsabilità dei soggetti che abbiano agito in suo nome e per suo conto (tranne alcune ipotesi di *mala gestio* previste dal codice civile).

Le principali forme che sono state assunte sino ad oggi dalle comunità sono:

- Associazioni (riconosciute e non), anche nella forma di ETS ai sensi del d.lgs. 117/2017;
- Società cooperative;
- Fondazioni di partecipazione.

Si rimanda al Capitolo 6 per l’analisi delle varie forme applicabili.

La comunità deve avere struttura aperta: tutti i soggetti che facciano domanda di adesione alle condizioni previste nello statuto e abbiano i requisiti per far parte della Comunità devono poter entrare.

Fermo quanto sopra, il GSE ha confermato la possibilità di prevedere nello statuto che, ferma la possibilità di partecipare alla Comunità, a seguito della saturazione dell’autoconsumo degli impianti esistenti da parte dei soci preesistenti, l’ammissione alla CER ovvero l’effettiva partecipazione alla distribuzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia sia

⁶ Le zone di mercato sono sei e sono così suddivise:

Centro Nord	Toscana, Marche
Centro Sud	Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria
Nord	Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna
Sardegna	
Sicilia	
Sud	Molise, Puglia, Basilicata

subordinata alla realizzazione di nuovi impianti per la condivisione. In questo caso, è possibile inserire delle “liste d’attesa”, in cui nuovi membri possono essere ammessi solo a seguito dell’acquisizione della disponibilità di nuovi impianti da parte della Comunità Energetica.

Nello statuto potrà essere previsto il pagamento di quote associative o tasse di iscrizione secondo la forma giuridica prescelta.

Dovrà poi essere previsto il diritto di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I ricavi della comunità derivanti dall’autoconsumo collettivo, al netto dei costi di funzionamento della comunità, degli oneri amministrativi della configurazione di autoconsumo e della restituzione dei finanziamenti eventualmente ottenuti e/o del pagamento dei corrispettivi per l’ottenimento della disponibilità degli stessi, potranno essere restituiti ai membri che hanno condiviso l’energia, consumandola quando è prodotta e permettendo così alla comunità di incassare gli incentivi. I criteri di riparto sono rimessi all’autonomia contrattuale tra le Parti, salva la necessità di rispetto della destinazione della Quota Eccedentaria ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Come anticipato, è possibile inoltre prevedere che i benefici siano destinati non alla ripartizione tra i soci, ma alla realizzazione di progetti di carattere ambientale, solidaristico o sociale nell’ambito territoriale in cui la Comunità opera.

Le Regole Operative del GSE prevedono i contenuti che lo Statuto della Comunità deve necessariamente possedere:

- a. **Oggetto sociale prevalente:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. **Controllo:** Gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione



ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- c. **Autonomia e apertura:** la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. **Diritti dei membri:** La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. **Soggetto delegato:** è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f. **Quota Eccedentaria:** l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4.3 Realizzazione degli impianti

Gli impianti da inserire nella configurazione possono essere di proprietà della Comunità, ovvero di membri o di terzi e da questi messi a disposizione della Comunità (che quindi rivestirà il ruolo di produttore rispetto a questi ultimi) tramite comodato, noleggio o altro titolo giuridico idoneo.

Come anticipato, il TIAD prevede che possono far parte della Comunità anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa (cfr. art. 3.4, lett. G), ii). Lo stesso è previsto dalle Regole Operative, secondo cui *“La CER deve poi essere proprietaria*



ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento” (cfr. pag. 16).

Ai sensi dei commi 16bis e 16ter dell'art. 119 l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali è ammessa alle detrazioni fiscali e non costituisce attività commerciale abituale.

Nella disciplina a regime, diversamente dalla disciplina transitoria per cui l'incentivo era cumulabile senza limitazioni con i contributi a fondo perduto per gli enti locali, gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento ma la riduzione prevista non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di alcune categorie di soggetti indicati nell'Allegato 1 al DM Cacer, tra cui gli enti locali.

Per quanto riguarda, nello specifico, le modalità con cui gli enti locali possono mettere a disposizione gli impianti alle CER, si rimanda al Capitolo successivo.

5 Le possibilità per gli enti locali

5.1 Il ruolo degli enti locali

Nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili, gli enti locali, in quanto esponenti della comunità locale di riferimento, possono svolgere delle funzioni riconducibili essenzialmente a quattro opzioni:

- Promuovere le CER presso i cittadini, limitandosi a sostenere le iniziative private;
- Promuovere o entrare a far parte della CER in qualità di mero consumatore ovvero in qualità di prosumer;
- Mettere a disposizione delle CER gli impianti o le aree, senza partecipare come consumatore.

5.1.1 La promozione della CER

Nel primo caso, l'ente locale si limita a promuovere presso i propri cittadini la costituzione di comunità energetiche, al fine di favorire la sostenibilità e lo sviluppo economico della comunità locale ed eliminare le situazioni di povertà energetica.



La promozione della costituzione di comunità energetiche può riguardare anche l'attività di formazione e informazione della cittadinanza, anche attraverso la creazione di sportelli energia, l'organizzazione di sessioni e incontri informativi, anche con altri soggetti istituzionali e l'implementazione di forme di collaborazione con questi ultimi.

Si consideri inoltre che l'ente locale potrebbe promuovere la formazione di CER sul proprio territorio riservandosi di partecipare in un secondo momento, successivamente alla costituzione.

5.1.2 La partecipazione alla CER

L'ente locale può, inoltre:

- aderire come mero consumatore. L'ente è socio della comunità, ma in questo caso non ha alcun impianto di sua proprietà, né mette a disposizione aree di proprietà. Si tratta di un'opzione praticabile nel caso in cui l'ente locale non abbia la disponibilità di spazi o di risorse per realizzare impianti, ma voglia usufruire dei benefici derivanti dell'autoconsumo e, al contempo, realizzare obiettivi che rientrano nelle proprie attività istituzionali (come, ad esempio, contribuire a ridurre la povertà energetica dei propri cittadini).
- Aderire come *prosumer*, nel caso in cui l'ente locale abbia la disponibilità di molti spazi che permettono di fare impianti. In questo caso, l'ente locale può mettere a disposizione della CER sia le proprie immissioni che i propri consumi.

Sia che partecipi come mero consumatore o come *prosumer*, è possibile che l'ente locale promuova e costituisca una comunità energetica, ovvero partecipi ad una comunità già costituita sul proprio territorio.

L'attività di promozione e costituzione di una CER da parte degli enti locali è auspicata dall'Unione Europea che auspica la partecipazione degli enti locali, in quanto le "autorità locali, comprese le amministrazioni comunali" sono indicate tra gli azionisti o membri della Comunità (cfr. articolo 2, comma 16 della Direttiva UE 2018/2001, definizione di "comunità energetica").

Ai fini della costituzione, tuttavia, occorrerà tener conto dei costi sottesi alle procedure propedeutiche relative agli studi di fattibilità e ai costi vivi per lo sviluppo e la costituzione della CER.



La costituzione di una CER nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti può inoltre consentire la possibilità, ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio comunale, di usufruire del contributo PNRR partecipando alla comunità medesima.

Gli enti locali, in quanto enti espressivi degli interessi del territorio di riferimento, costituiscono certamente dei soggetti in grado di stimolare l'aggregazione nel territorio stesso, anche al fine di perseguire gli obiettivi strategici assegnati agli enti più vicini al territorio, anche in ragione della fiducia che i soggetti coinvolti ripongono nell'Amministrazione⁷. Tuttavia, la necessità di osservare procedure comparative potrebbe comportare dei rallentamenti nella costituzione e nell'operatività delle CER.

Occorre poi considerare che, nel caso in cui la Comunità sia costituita dal Comune al fine di assumere un servizio pubblico sul proprio territorio in adempimento ai propri doveri istituzionali, è possibile, secondo il giudice contabile, effettuare dei conferimenti diretti: *“In presenza di determinati requisiti (la costituzione/partecipazione, da parte enti pubblici, di una persona giuridica privata, mossi dall'intento di realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà degli enti soci), la persona giuridica privata (indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica) diventa un semplice modulo organizzativo dell'ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e le istituzioni (art. 114 TUEL)”* (cfr. Corte dei conti, Sez. di controllo della Basilicata, Deliberazione n. 52/2017/PAR).

⁷ In particolare, come evidenziato nel “Vademecum Anci per i Comuni” pubblicato nell'Aprile 2024 sul sito del GSE, promuovere la costituzione di CER è un modo per sviluppare politiche a favore del territorio e perseguire obiettivi strategici che rientrano nelle competenze agli Enti Locali (cfr. pag. 13):

- tutela dell'interesse collettivo e della sostenibilità delle risorse e dell'identità dei luoghi;
- valorizzare le fonti rinnovabili locali a favore della comunità;
- ridurre la povertà energetica dei territori, sostenendo le famiglie meno abbienti e favorendo politiche a supporto delle imprese e attività in difficoltà, anche a causa della crisi energetica;
- valorizzare la vocazione economica di un territorio, per esempio segnalando alle amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni aree non divisive utili allo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili e favorendo azioni di sistema con gli operatori del settore energetico;
- proporre e fornire indirizzi al mondo privato e alle istituzioni sovraordinate, anche attraverso gli strumenti urbanistici, per traguardare la transizione energetica sul territorio in modo sostenibile, rispettando fabbisogni, risorse ed equilibrio del territorio;
- favorire il ripopolamento di ambiti territoriali oggetto di abbandono, inserendo i benefici della partecipazione ad una comunità di energia rinnovabile tra i vantaggi per coloro che vorranno ripopolare tali ambiti;
- favorire la qualificazione di una filiera del “lavoro” dedicata alle FER e alla sostenibilità nei vari comparti, a partire dalla formazione, l'occupazione, l'associazionismo e le iniziative imprenditoriali dei giovani;
- diffondere la cultura della sostenibilità, a partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento dei cittadini.



In alternativa alla costituzione diretta, il Comune può valutare di entrare a far parte di una CER, costituita o costituenda, che operi sul territorio comunale. In questo caso, è opportuno da parte dell'ente locale esperire una selezione comparativa fra le comunità esistenti sotto alla propria cabina primaria, da effettuarsi secondo criteri di trasparenza e pubblicità, al fine di individuare il soggetto più rispondente all'esigenze comunali. Chiaramente, nel caso di adesione ad una comunità già costituita, il momento "genetico" della CER e la scelta degli obiettivi risulta già effettuata dai soggetti che hanno dato vita alla CER. Ciò può comportare che tale momento sia meno aperto e partecipato rispetto al caso di CER ad iniziativa pubblica, in cui l'ente locale concerta con la cittadinanza le finalità che la comunità andrà a perseguire, garantendo quindi un modello di amministrazione "partecipata" a garanzia della considerazione di tutti gli interessi che possono essere tutelati sul territorio.

Come si è visto, la CER è un soggetto giuridico autonomo: ai fini dell'eventuale partecipazione di un soggetto pubblico, devono essere tenute in considerazione le disposizioni in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni alle società, le procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi, nonché le procedure previste in caso di convenzionamento della PA con le associazioni, come si vedrà meglio nei paragrafi successivi.

Si segnala che la partecipazione non influisce sul regime di acquisto dell'energia, in quanto, come rilevato sopra, la condivisione è di tipo virtuale. L'ente locale, quindi, continuerà ad approvvigionarsi tramite il proprio fornitore.

5.1.3 La messa a disposizione di aree, di impianti o dell'energia prodotta

Oltre alle possibilità sopra richiamate, nel caso in cui l'ente locale abbia la disponibilità di aree o impianti è possibile, alternativamente, mettere a disposizione le aree, gli impianti o la mera energia alla comunità, senza entrare come membro.

In generale, la messa a disposizione di aree per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 28/2011 che *"I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche*



ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

Ciò a significare che, anche se la messa a disposizione di un'area ai fini della realizzazione di impianti non sarebbe di per sé ricompresa nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, la legge ne richiede espressamente il rispetto.

Secondo l'ANAC, *"L'estensione della disciplina del Codice - che disciplina l'aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) - alle procedure di affidamento di una superficie pubblica - che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un'entrata finanziaria) - vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall'art. 2 del Codice stesso [...] È, dunque, necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di FER siano concessi mediante l'espletamento di una gara pubblica, atta a garantire adeguate forme di pubblicità ex ante. Gli adempimenti pubblicitari da porre in essere devono essere idonei a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento (nazionale o comunitario), a seconda del valore economico effettivo dell'immobile, nonché commisurati all'occasione di guadagno in concreto offerta ai privati"* (cfr. Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 "Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici").

In un'ottica di *favor* nei confronti delle CER, i commi 4 e 5 del DL 13/2023 hanno previsto che, in deroga all'art. 12 cit, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati dal PNRR, possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER. Gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più CER richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna CER e all'entità del canone offerto.

Si segnala che tale deroga opera solo per i territori dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Inoltre, i bandi tipo non sono ad oggi ancora stati adottati dall'ANAC.



Si anticipa che, come verrà approfondito in seguito, il Codice del Terzo Settore prevede possibilità di ricorrere alla procedura di co-progettazione per accordi tra ETS ed enti pubblici. In caso di ETS, quindi, è possibile utilizzare tale procedura per individuare la CER a cui assegnare l'area o l'impianto. Le Linee Guida prevedono che, in caso di messa a disposizione di risorse, esse *“sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.*

Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).

Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d'uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione” (cfr. pag. 12).

Nel secondo caso (i.e., messa a disposizione dell'energia prodotta, sia mediante la partecipazione come membro che mediante accordi come produttore terzo), la decisione di mettere a disposizione l'energia prodotta ad una CER in eccedenza rispetto agli autoconsumi fisici dev'essere debitamente valutata dall'ente locale, tenendo conto della possibilità di utilizzare diversamente l'energia in eccedenza rispetto ai propri autoconsumi fisici (ad esempio, attraverso la realizzazione di una configurazione di autoconsumo individuale a distanza), ed eventualmente valutando di attivare contemporaneamente più configurazioni, fermo restando che una stessa utenza di consumo o una unità di produzione non può far parte di più di una configurazione (punto 1.1.4. Regole Operative GSE).



Di tali valutazioni dovrà essere dato atto nel provvedimento con cui l'ente locale determina di mettere a disposizione la produzione del proprio impianto ai fini della condivisione ad una comunità energetica.

5.2 La CER come soggetto giuridico: le forme utilizzabili

Come si è visto, le forme giuridiche più utilizzate per la realizzazione di CER sono:

- Le associazioni (riconosciute o meno, ETS o semplici);
- Le fondazioni di partecipazione;
- Le società cooperative.

Secondo la Delibera 2018/2001 *“Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto **gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile** a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi”*.

La scelta della forma giuridica è quindi rimessa alla libera scelta dei soggetti coinvolti.

Anche ARERA ha ritenuto di non intervenire sul tema, ritenendo di non dover introdurre elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria, al fine di non comprimerne la flessibilità: pertanto, secondo ARERA le comunità possono essere costituite secondo quanto consentito dall'ordinamento giuridico vigente (cfr. par. 4.41 del DCO 390/2022).

Ciò significa che, astrattamente, potrebbero essere utilizzate tutte le forme giuridiche ammesse dall'ordinamento.

Come osservato dal Giudice contabile, tuttavia, il carattere aperto delle CER risulta non compatibile con alcuni enti, in particolare quelli a capitale fisso (come le società di capitali) o come i consorzi (la cui partecipazione è tendenzialmente limitata agli imprenditori).

In particolare, la Corte dei conti ha sottolineato che *“le regole di “ingresso” di nuovi soci nella compagine sociale dettate per le società a capitale fisso non sembrerebbero comunque garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria; nel quadro delineato dal legislatore nazionale e dal legislatore europeo, il modello della “comunità energetica rinnovabile” è concepito come un’entità giuridica autonoma caratterizzata*



da un alto livello di fluidità in ingresso e uscita dei soci, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi” (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, Deliberazione n. 77/2023/PASP).

In concreto, quindi, occorrerà escludere quelle forme giuridiche le cui caratteristiche siano incompatibili con quelle delle CER; inoltre, occorrerà valutare in concreto il modello che si intende attuare al fine di verificare quale sia la forma giuridica più rispondente.

In sintesi, gli aspetti da considerare sono i seguenti:

1. Gestione degli impianti:

Come anticipato, la CER può gestire direttamente gli impianti, rivestendo il ruolo di produttore (i.e., il soggetto intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché soggetto intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione) oppure può limitarsi a gestire la condivisione dell’energia, acquisendo la disponibilità ai fini della condivisione di energia prodotta da impianti di membri o produttori terzi.

Il ruolo di produttore da parte della CER può essere svolto sia se l’impianto è di proprietà della CER, sia se la disponibilità dell’impianto è acquisita attraverso la locazione dell’impianto o la concessione in comodato dello stesso.

La gestione in qualità di produttore di impianti di potenza superiore a 200 kW in aggregato fa sì che l’attività svolta dalla CER si qualifichi come attività commerciale.

In questo caso, dunque, potrebbe essere opportuno utilizzare una forma giuridica di tipo commerciale, come la società cooperativa.

Ciò anche in quanto i ricavi della vendita dell’energia prodotta dagli impianti alla rete sarebbero di competenza della CER: se quest’ultima fosse costituita nella forma di ente non commerciale, tali ricavi non potrebbero essere restituiti ai membri.

Viceversa, qualora la CER si limiti a gestire la condivisione dell’energia, potrebbe essere indicato l’utilizzo di forme più semplici e snelle, come l’associazione.

Nella prassi, si osserva come spesso le pubbliche amministrazioni abbiano ritenuto opportuno agire per gradi, costituendo associazioni non riconosciute con l’obiettivo di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica (o addirittura, valutare la trasformazione in società cooperativa) solo in seguito, nel momento in cui la comunità abbia una quantità più corposa di membri ed impianti che rilevino per la condivisione.



2. Destinazione dei benefici

Un ulteriore aspetto che può essere tenuto in considerazione nella scelta della forma giuridica utilizzabile riguarda la destinazione dei benefici.

In particolare, nel caso in cui la CER sia costituita al fine di realizzare progetti con finalità ambientali e sociali sul territorio (senza restituzione dei benefici ai soci) e quindi con pure finalità solidaristiche e sociali, potrebbe essere consigliabile utilizzare enti istituzionalmente dedicati alla realizzazione di interessi generali, come le associazioni e le fondazioni di partecipazione, eventualmente qualificandole come enti del terzo settore.

Viceversa, nel caso in cui la CER abbia la finalità di ridistribuire i benefici derivanti dalla condivisione tra i membri, la forma giuridica migliore potrebbe risultare la società cooperativa. Ciò a maggior ragione nel caso in cui la CER sia anche titolare di impianti e la distribuzione riguardi anche i proventi derivanti dalla vendita dell'energia in quanto, come si è visto, nel caso di utilizzo di enti non commerciali tale distribuzione sarebbe preclusa.

Ciò non esclude che anche le CER non interamente “solidali” possano optare per le forme non commerciali.

Infatti, come anticipato, nel vigore della disciplina transitoria l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato le restituzioni ai membri dell'incentivo e del contributo non come distribuzioni di utili, ma come rimessione di quanto ricevuto in forza del mandato, con l'applicazione della relativa disciplina. Tale orientamento è stato confermato con Risoluzione n. 37/2024 anche per la disciplina a regime: pertanto, la restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione (ma non gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di energia per gli impianti per cui la CER è produttore) viene effettuata in forza del mandato e non costituisce una distribuzione di utili. Ciò comporta che la restituzione è compatibile anche per gli enti non commerciali e per gli ETS, non comportando una violazione del divieto di distribuzione di utili di cui all'art. 8, d.lgs. 117/2017.

3. La partecipazione degli enti locali

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la partecipazione degli enti locali, dal momento che l'ingresso di detti soggetti come membri o soci di enti autonomi comporta la necessità di rispettare le procedure previste dalla normativa di settore.

In particolare, rimandando ai capitoli successivi per un'analisi più approfondita, la partecipazione dell'ente locale assume particolare rilevanza nel caso di società cooperative,



in quanto ciò richiede il rispetto della procedura prevista dal TU Partecipate (d.lgs. 175/2016).

Ai fini della partecipazione di enti locali alle CER, quindi, sarà necessario esperire la procedura innanzi alla Corte dei conti e all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, motivando sia in base alla necessità di organizzare e rendere il servizio in forma societaria, sia in merito alla sostenibilità nell'iniziativa.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione ad enti non commerciali, è ammessa la possibilità per gli enti locali di utilizzare modelli privatistici per lo svolgimento dei servizi che rientrino tra quelli affidati al Comune.

In questo caso, non sarà necessario richiedere il parere preventivo alla Corte di conti, ma la scelta di partecipare e le modalità di partecipazione dovranno essere debitamente motivate tenendo conto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta medesima, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, L. 241/1990.

Come osservato dal Giudice contabile *“l'Ente dovrà considerare tutte le implicazioni dell'operazione prospettata sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali anche laddove si concretizzi nell'esercizio dell'autonomia negoziale”* (sul punto, cfr. deliberazione Sezione di controllo Veneto n. 903/2012).

Nella scelta della forma giuridica poi, l'ente locale dovrà valutare se intenda partecipare alla CER al pari di qualsiasi altro soggetto, ovvero voglia dare alla CER una valenza “istituzionale”, assumendo poteri di indirizzo e controllo sull'attività della stessa.

In quest'ultimo caso, infatti, potrebbe essere preferibile dar vita ad una fondazione di partecipazione in cui, proprio per le caratteristiche sottese a detta tipologia di ente, possono essere previsti in capo ai fondatori dei poteri di controllo e di indirizzo, che invece non spettano ai partecipanti. Viceversa, qualora l'ente locale intenda partecipare al pari degli altri membri, prosumer e consumer, si potrà adottare sia la forma cooperativa (ove vige il principio democratico) la forma associativa, eventualmente anche con l'iscrizione al Registro degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).



Focus on: il Codice del Terzo Settore

Il terzo settore, secondo la definizione di cui alla l. 106/2016, recante la “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, è *“il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”*.

Si tratta di enti che si caratterizzano per l’esercizio di attività di interesse generale, accomunati dall’assenza di scopo di lucro.

Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sono Enti del Terzo Settore *“ le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Le imprese sociali sono disciplinate, ai sensi dell’art. 40 CTS, dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (i.e., il d.lgs. 112/2017).

Ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 112/2017 *“Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”*.

Possono assumere la qualifica di “imprese sociali” anche le associazioni e le fondazioni, qualora queste svolgano attività di impresa.

Alle imprese sociali si applicano, oltre alle disposizioni di cui al d.lgs. 112/2017, le norme del Codice del Terzo Settore.



Si consideri che l'art. 3-septies della legge di conversione del DL 57/2023 la legge 95 del luglio 2023 ha incluso, tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, nonché tra le attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 112/2017 sull'impresa sociale, l'attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Gli ETS:

- 1) Sono enti a carattere privato (non possono essere ETS le PA e gli enti da esse controllati);
- 2) Perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociali;
- 3) Non hanno scopo di lucro;
- 4) Svolgono in via principale o esclusiva di attività di interesse generale (possono svolgere attività diverse, secondarie e strumentali entro i limiti fissati con D.M.);
- 5) Svolgono l'attività in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni, danaro e servizi o di produzione o scambio di beni o servizi;
- 6) Sono iscritti al RUNTS.

Non possono essere enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Associazioni, fondazioni di partecipazione e società cooperative possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, iscrivendosi al RUNTS, qualora siano rispettate le previsioni del Codice del Terzo Settore e, per le società cooperative, del d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali:

- il Codice del Terzo Settore contiene i requisiti che le associazioni e le fondazioni devono rispettare per poter essere iscritte al RUNTS e le norme sulla costituzione e governance delle associazioni stesse;
- Le cooperative, invece, possono qualificarsi come imprese sociali qualora siano rispettati i requisiti previsti dal d.lgs. 112/2017.

Le associazioni e le fondazioni ETS godono di norme di favore per il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto è previsto un patrimonio minimo inferiore a quello generalmente previsto dalla normativa regionale (i.e., 15.000,00 Euro per le associazioni e 30.000,00 Euro per le fondazioni).

Gli ETS godono di agevolazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sui redditi, le imposte indirette e le erogazioni liberali. Alcune previsioni (come quelle relative alle imposte dirette) necessitano dell'autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni sono elencate agli artt. 79 e ss del Codice del Terzo Settore.

Gli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore disciplinano i rapporti degli ETS con le pubbliche amministrazioni, prevedendo che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli ETS, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso:

- la co-programmazione, finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- la co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di co-programmazione.

Per gli ETS è dunque possibile ricorrere a procedure semplificate per realizzare interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale, in applicazione dell'art. 118, ultimo comma Cost. (c.d. principio di sussidiarietà orizzontale)⁸ che valorizza ed agevola la possibile convergenza su «attività di interesse generale» fra la pubblica amministrazione ed i soggetti espressione del Terzo settore.

In attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore sono state emanate le linee guida sul rapporto tra PA e ETS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Linee Guida giustificano la sottrazione alle procedure del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) sulla base del fatto che *“il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne*

⁸ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.



discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS”.

Le Linee Guida descrivono le procedure di co-programmazione e co-progettazione.

La co-programmazione è volta ad individuare i bisogni da soddisfare e le modalità di intervento, mentre la co-progettazione è finalizzata a definire e realizzare i progetti volti a soddisfare tali bisogni.

Secondo le Linee Guida, le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

- 1) Avvio del procedimento con atto del dirigente della PA, anche su iniziativa degli ETS e a seguito dell'attività di co-programmazione;
- 2) pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- 3) svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- 4) conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- 5) sottoscrizione della convenzione.

In ragione delle finalità cui l'attività degli enti del terzo settore è orientata, quindi, è possibile per la pubblica amministrazione convenzionarsi con tali enti utilizzando procedure più snelle.

5.3 La forma giuridica della CER in caso di partecipazione dell'ente locale

5.3.1 Le società cooperative

Le società cooperative sono disciplinate dal codice civile agli artt. 2511 e ss e sono società a capitale variabile che hanno lo scopo di gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Per costituire una società cooperativa è necessario che vi siano almeno nove soci, a meno che i soci siano persone fisiche (almeno 3) e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata.

Alle società cooperative, salvo quanto sopra, si applicano le disposizioni sulle società per azioni.

Le società cooperative hanno capitale variabile, in coerenza con il carattere “aperto” che devono avere le CER.

Ai sensi dell'art. 2518 cc, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (non vi è responsabilità personale dei soci).



Le società cooperative possono svolgere l'attività prevalentemente in favore di soci, consumatori oppure utenti di beni e servizi e in questo caso si parla di cooperative a mutualità prevalente.

La condizione di prevalenza deve risultare dal bilancio e l'art. 2514 cc prevede i contenuti che lo statuto della cooperativa a mutualità prevalente deve necessariamente contenere:

- 4.1 il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 4.2 il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 4.3 il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 4.4 l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le società cooperative a mutualità prevalente godono di un trattamento fiscale di favore, in quanto è prevista l'esclusione di alcune voci dal calcolo dell'imponibile ai fini IRES.

La partecipazione degli enti locali ad una società cooperativa pone il tema della possibilità per gli enti pubblici di entrare a far parte della compagine sociale, secondo quanto previsto dal Testo Unico Partecipate.

Focus on: il Testo Unico Partecipate

Il d.lgs. 175/2016 (Testo Unico Partecipate) prevede i requisiti che il Comune deve rispettare per costituire o mantenere partecipazioni in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*

[...]

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

La scelta di costituire o partecipare ad una società dev'essere analiticamente motivato, in quanto l'art. 6 del TU Partecipate prevede che “*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*” (cfr. art. 5).

L'atto deliberativo dev'essere poi inviato alla Corte dei Conti, oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990. Qualora la Corte dei Conti non si pronunci nel termine di 60 giorni dal



ricevimento della delibera, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Secondo quanto stabilito dalla stessa Corte dei conti (cfr. Deliberazione FVG/ 52 /2023/PASP), quest'ultima *“è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in particolare riferita:*

- *alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;*
- *alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;*
- *alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti”.*

Nel caso di società a partecipazione pubblica costituite dall'ente locale, la scelta del socio privato deve avvenire nelle forme dell'evidenza pubblica, secondo quanto previsto per le c.d. “società miste”, dall'art. 17 del TU Partecipate.

Tuttavia, è stato osservato come la peculiarità della disciplina escluda che si debbano applicare le norme dell'evidenza pubblica, in quanto la partecipazione è “aperta” e la formazione della compagine sociale non si basa su un confronto concorrenziale, di talché il possesso dei requisiti è sufficiente per partecipare, senza che la partecipazione di uno impedisca la partecipazione dell'altro⁹. Ciò non esclude la necessità che vi sia il rispetto dei criteri previsti dal Testo Unico Partecipate, nei termini sopra richiamati.

Nel contesto della normativa nazionale, quindi, non risulta agevole per gli enti locali detenere quote in società, anche se nella forma di società cooperative. Infatti, la tendenza alla dismissione delle partecipazioni pubbliche positivizzato nel TU partecipate è stato

⁹ Cfr. *“I Quaderni per la Transizione Energetica: Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumatori #3 - La partecipazione dei soggetti pubblici alle comunità energetiche rinnovabili”*

evidenziato anche dal giudice contabile, (cfr. Deliberazione FVG/ 52 /2023/PASP), secondo cui tale normativa si inserisce *“nel solco del processo di riforma in materia di società a partecipazione pubblica, di cui costituiscono uno sviluppo, volto a ridimensionare il ricorso, divenuto nel tempo sempre più ricorrente, da parte delle pubbliche amministrazioni al modello organizzativo societario per lo svolgimento di attività a connotazione pubblicistica o per finalità istituzionali nell’ottica della salvaguardia della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica in ossequio al principio costituzionale del buon andamento e sana gestione finanziaria”*.

Occorre evidenziare che la possibilità di partecipare ad una CER costituita in forma di società cooperativa è stata positivamente valutata dalla Corte dei conti e, quindi, si tratta di un’opzione percorribile.

In particolare, è stato evidenziato che *“le suddette attività in ambito energetico anche connesse all’attivazione e sviluppo di una comunità energetica possono iscriversi nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale anche tenuto conto che la condivisione dell’energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde ad obiettivi non solo ambientali ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica”* (cfr. Deliberazione FVG/ 52 /2023/PASP).

Nel caso in cui un ente pubblico voglia dar vita o partecipare ad una CER sottoforma di società cooperativa, in ogni caso, occorre strutturare l’iniziativa in modo da rispettare i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, con la necessità che detti requisiti siano debitamente evidenziati nelle motivazioni della decisione assunta dall’ente.

Focus on: le cooperative come imprese sociali

Le società cooperative, poi, possono qualificarsi come imprese sociali ed iscriversi al RUNTS, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 112/2016.

Nel caso in cui la cooperativa gestisca impianti, occorre prestare particolare attenzione alla prevalenza dell’attività di interesse generale (quale è la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo quanto previsto dalla lett. e) dell’art. 2, d.lgs. 112/2016) in quanto tale attività è considerata principale qualora i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Per le imprese sociali vige il divieto di distribuzione di utili; tuttavia, per le imprese sociali costituite in forma cooperativa, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed



avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

Pro e contro delle società cooperative

<u>Pro</u>	<u>Contro</u>
È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi, in quanto vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori. Le cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile. I proventi derivanti dalla vendita dell'energia possono essere distribuiti come ristorni.	I costi di costituzione e gestione sono maggiori. L'ingresso degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (d.lgs. 175/2016). È un ente commerciale e quindi, tutti i redditi sono considerati redditi d'impresa.

5.3.2 Le associazioni

Le associazioni non riconosciute sono associazioni prive di personalità giuridica, espressione della libertà di associazione tutelata dall'art. 18 della Costituzione.

Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e l'ordinamento interno delle stesse è regolato dagli accordi tra gli associati. Le regole di governance delle associazioni, quindi, sono liberamente stabilite dai membri nello statuto.

L'art. 38 c.c. prevede che delle obbligazioni delle associazioni rispondano anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

È possibile richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, DPR 361/2000, secondo cui le associazioni acquistano la personalità giuridica attraverso l'iscrizione al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture competenti.

In particolare, ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

Nel caso in cui si voglia richiedere la personalità giuridica, è necessario che l'atto costitutivo sia formato mediante atto notarile, mentre la valutazione circa la congruità e l'adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento è rimessa alla discrezionalità del prefetto.

Qualora l'associazione operi solo nel territorio regionale, l'iscrizione avviene presso il registro regionale, con le modalità disciplinate dalle regioni stesse.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, qualora l'associazione operi solo nel territorio della Provincia, è possibile chiedere l'iscrizione al registro provinciale.

In questo caso, la personalità giuridica di diritto privato viene conferita con Decreto. L'Amministrazione provinciale è competente per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche che avviene contestualmente al riconoscimento e per la gestione del registro.

Presupposti per l'iscrizione nel registro provinciale sono:

1. l'attività deve essere svolta nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
2. l'ente deve aver sede nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano;
3. lo statuto deve essere redatto secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile;
4. patrimonio minimo di 5.500 Euro per le associazioni.

Sono poi previste delle comunicazioni annuali necessarie, riguardanti essenzialmente la Relazione sull'attività svolta e il Rendiconto approvato dall'assemblea, nonché la necessità di comunicare determinati avvenimenti della vita dell'ente (ad esempio, le modifiche statutarie).

Per quanto riguarda la possibilità degli enti locali di partecipare a enti giuridici, si evidenzia che gli stessi, secondo un principio generale insito nell'ordinamento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria possono costituire nuovi soggetti giuridici, utilizzando gli strumenti privatistici. È quindi possibile per gli enti locali costituire e partecipare a enti costituiti nella forma associativa.



Detto principio è confermato dal giudice amministrativo secondo cui, a certe condizioni, gli enti locali possono ricorrere a tali moduli privatistici per il miglior svolgimento delle proprie finalità istituzionali (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5444, sent.).

Del pari, come osservato dal giudice contabile *“il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d'agire, può attingere (sotto il profilo dell'“an”), a particolari condizioni (sotto il profilo del “quomodo”), a moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444). Il modulo della fondazione è regolato dagli artt. 14 e ss. c.c., rimanendo, ordinariamente, distinto dai moduli prettamente societari (art. 13 c.c.)”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Veneto, 130/2020).

Ancora, si osserva che *“la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia 121/2015/PAR).

Focus on: le associazioni ETS

Come anticipato, il Codice del Terzo Settore individua il perimetro del c.d. “Terzo Settore”, vale a dire gli enti che svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In questo caso, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è sufficiente un patrimonio di Euro 15.000,00 e l'iscrizione come associazione riconosciuta è operata direttamente dal RUNTS.

Ai fini dell'iscrizione come ETS è necessario il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore. Particolare attenzione va posta alla partecipazione degli enti locali in quanto, come ricordato sopra, gli enti controllati da pubbliche amministrazioni non possono acquisire la qualifica di ente del terzo settore.

Per quanto riguarda la fiscalità, le associazioni sono enti non commerciali: per tali enti sono tassabili soltanto i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Di fatto, il confine è tracciato dalla natura, commerciale o meno, dell'attività svolta in via esclusiva o principale.

La gestione di un impianto di potenza superiore a 200 kW (o di più impianti che in aggregato superino tale potenza) attualmente ha natura commerciale (cfr. art. art. 119 comma 16 bis dl 34/2020) e, pertanto, le attività svolte verrebbero tassate come reddito di impresa: lo

svolgimento in via prevalente di attività di natura commerciale comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e di conseguenza la tassazione come reddito di impresa di tutta l'attività svolta (con i relativi risvolti anche ai fini IVA).

Nel caso di ETS, poi, occorre considerare che, nel caso in cui l'ente gestisca impianti, la vendita dell'energia eccedente rispetto all'autoconsumo è considerata attività "diversa" ai sensi dell'art. 6 del CTS. Pertanto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, è necessario che i proventi derivanti da tale attività (e dalle altre attività diverse svolte dall'associazione) siano "secondarie e strumentali" e quindi rispettino quanto previsto dal DM 107/2021 e, in particolare, a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Pro e contro delle Associazioni ETS

<u>Pro</u>	<u>Contro</u>
Presentano costi di costituzioni e gestione più bassi (ove non venga richiesta la personalità giuridica).	Se l'associazione non ha personalità giuridica, non vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio.
Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).	Se viene chiesta la personalità giuridica i costi sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento) e dipendono a seconda che l'Associazione sia ETS o meno.
Se qualificate ETS, il DM 72 del 31.03.2021 prevede una procedura semplificata per la stipula di convenzioni con gli Enti Locali, sottraendole dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.	Poco adatta a gestire impianti:

	- se gestisce impianti di potenza in aggregato superiore a 200 kW è considerata ente commerciale; - I proventi derivanti dalla vendita di energia non possono essere distribuiti agli associati.
--	---

5.3.3 Le fondazioni di partecipazione

Le fondazioni di partecipazione sono un ente nato nella prassi, come variazione del modello tradizionale della fondazione previsto dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile. In particolare, la fondazione – come delineata dal Codice civile – è un’istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con cui il fondatore si spoglia di un complesso di beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità per raggiungerlo.

La fondazione, nella sua versione “tradizionale”, è caratterizzata:

- dal distacco del patrimonio dal suo fondatore, il quale si spoglia definitivamente dei beni destinati al raggiungimento dello scopo sociale e non lucrativo oggetto della fondazione;
- da una dotazione patrimoniale finalizzata al perseguimento dello scopo proprio della fondazione, non suscettibile di incremento;
- dall’assenza di organi di indirizzo, di controllo ed esecutivi, ma dalla presenza di un organo amministrativo unicamente deputato alla gestione del patrimonio vincolato e all’impiego dei proventi per realizzare lo scopo della fondazione.

Nell’ambito dell’autonomia privata consentita dagli artt. 12¹⁰ (oggi art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) e 1322 c.c., nella prassi è stata proposta una nuova tipologia di fondazione, che risulta contraddistinta:

¹⁰ Nella relazione al Codice civile, n. 43 si legge che “[...] si è creduto di aggiungere alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, l’accenno ad altre istituzioni di carattere privato, che non sono né associazioni né fondazioni e che sono contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo. A parte che, nella nostra tradizione scientifica, specialmente canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si contemplano altre forme di possibili persone giuridiche (p. es., comitati), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, di altre creazioni giuridiche non

- da una pluralità di fondatori o, comunque, di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi, di utilità sociale e non lucrativi, prefissati;
- dal principio di partecipazione attiva alla gestione della fondazione da parte di tutti i fondatori o partecipanti, che si traduce nell'organizzazione della stessa in una pluralità di organi al fine di consentire a tutti gli aderenti di prendere parte alla fase gestionale della fondazione;
- dalla formazione progressiva del patrimonio della fondazione per cui la dotazione patrimoniale iniziale è aperta ad incrementi per effetto di dotazioni successive.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'ammissibilità delle Fondazioni di partecipazione, evidenziando che l'“*istituto della fondazione di partecipazione rinviene la propria disciplina nel disposto dell'art. 12 c.c. (ora art. 1, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), nella parte in cui affianca alle associazioni e alle fondazioni le “altre persone giuridiche private”, senza che sia quindi necessario definire una disciplina che contenga una commistione tra la normativa prescritta per le associazioni e quella prevista per le fondazioni, perché sarà quest'ultima a fornire le coordinate fondamentali ed uniche della fondazione di partecipazione*” (cfr. Cons. di Stato, commiss. spec., 20 dicembre 2000, n. 288/00).

Come osservato anche dalla Corte dei conti “*La fondazione di partecipazione costituisce un modello atipico di persona giuridica privata, di recente teorizzazione dottrina, che sintetizza l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. [...] La figura troverebbe legittimazione nel riferimento alle 'altre associazioni di carattere privato' presente nell'art. 12 c.c., oggi abrogato e recepito dall'art. 1, D.P.R. n. 361 del 2000. Trattasi di un negozio giuridico a struttura aperta che trova principale esplicazione con riferimento a servizi di utilità sociale. Sotto il profilo giuridico, si tratterebbe di una fattispecie applicativa dell'art. 1332 c.c., che prevede che al contratto (nel caso di specie, in realtà, al negozio di fondazione, a sua volta, secondo parte della dottrina, scindibile in un atto negoziale di costituzione e in uno di dotazione patrimoniale) possano aderire anche ulteriori ed indeterminate parti (rectius, prima dell'adesione, soggetti). E tanto in conformità all'ampia autonomia negoziale riconosciuta agli originari fondatori nella predisposizione del regolamento negoziale. Ne consegue che, per individuare la disciplina*

perfettamente aderenti né alle associazioni, né alle fondazioni. Quanto alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell'uno o dell'altro tipo di enti”.



applicabile, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie” (cfr. Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, 19/09/2017, n. 250).

Il punto che differenzia principalmente le fondazioni di partecipazione dallo schema tradizionale delle fondazioni è rappresentato dalle modalità di articolazione della struttura organizzativa, modellata in modo tale da garantire la possibilità di partecipazione a soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, i quali potranno essere coinvolti ai processi decisionali e attuativi del programma della fondazione (da cui anche il nome “*fondazione di partecipazione*”). Questa caratteristica rende la fondazione di partecipazione coerente con il carattere aperto delle comunità energetiche, consentendo l’ingresso di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori iniziali.

Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità per i Comuni di utilizzare modelli privatistici, si richiama quanto esposto nel paragrafo precedente.

Con riferimento alle Fondazioni di partecipazione, inoltre, la Corte dei conti si è espressa più volte circa la possibilità per gli enti locali di costituirle, osservando che “*È’ l’art. 118 c. 4 della Costituzione l’espressione più alta per cui lo Stato, le Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. A questo proposito, la Sezione regionale della Lombardia, con deliberazione n. 232/2013, scrive: “Le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)”. L’organismo, a parere del Comune, sarebbe nello specifico una Fondazione di partecipazione, un Ente aperto alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui Enti pubblici, e privati; tale tipo di Ente esprime convergenza di visione tra entità pubbliche e private per il perseguimento di fini di utilità sociale. La decisione di costituire la Fondazione necessita di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 L. 241/90); naturalmente, ove la costituzione della Fondazione sia prevista direttamente dalla legge, basta il richiamo alla norma che disciplina la fattispecie, senza ulteriore motivazione. Nel caso di scelta autonoma dell’Ente, come in questo caso specifico, occorre tener conto delle ragioni di pubblico interesse che portano alla costituzione del nuovo soggetto, con*



obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di buon andamento, verificando gli impatti economici, patrimoniali e gestionali sul bilancio dell'Ente locale (Sezione di Controllo FVG 22/2019/PAR)".

Le fondazioni di partecipazione devono necessariamente essere costituite con atto pubblico ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. In questo caso, si applica il già richiamato DPR 360/2001 per l'iscrizione al registro delle persone giuridiche, prefettizio, regionale o provinciale a seconda dell'ambito territoriale di rilevanza della fondazione.

Per la Provincia di Bolzano, ai fini dell'iscrizione al registro provinciale è necessario che:

1. l'attività deve essere svolta nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
2. l'ente deve aver sede nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano;
3. lo statuto deve essere redatto secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile;
4. patrimonio minimo 55.000 Euro per le fondazioni

Focus on: le fondazioni di partecipazione ETS

Come le associazioni, anche le fondazioni possono iscriversi al RUNTS come ETS, sussistendone i requisiti. Nelle fondazioni di partecipazione sono solitamente previsti dei poteri di controllo e indirizzo in capo ai soci fondatori: ai fini del controllo pubblico (che esclude la possibilità di iscriversi al RUNTS) occorrerà prestare particolare attenzione a detti poteri.

Dal punto di vista fiscale, vale quanto richiamato sopra per le associazioni. In particolare, le fondazioni di partecipazione sono enti non commerciali e, come anticipato al paragrafo 5.3.2, per tali enti sono tassabili soltanto i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Di fatto, il confine è tracciato dalla natura, commerciale o meno, dell'attività svolta in via esclusiva o principale.

La gestione di un impianto di potenza superiore a 200 kW (o di più impianti che in aggregato superino tale potenza) attualmente ha natura commerciale (cfr. art. 119 comma 16 bis dl 34/2020) e, pertanto, le attività svolte verrebbero tassate come reddito di impresa: lo svolgimento in via prevalente di attività di natura commerciale comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e di conseguenza la tassazione come reddito di impresa di tutta l'attività svolta (con i relativi risvolti anche ai fini IVA).

Nel caso di ETS, poi, occorre considerare che, nel caso in cui l'ente gestisca impianti, la vendita dell'energia eccedente rispetto all'autoconsumo è considerata attività "diversa" ai

sensi dell'art. 6 del CTS. Pertanto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, è necessario che i proventi derivanti da tale attività (e dalle altre attività diverse svolte dall'associazione) siano “secondarie e strumentali” e quindi rispettino quanto previsto dal DM 107/2021 e, in particolare, a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Pro e contro delle fondazioni di partecipazione

<u>Pro</u>	<u>Contro</u>
È considerata forma idonea dalla Corte dei Conti. Possono essere previste delle regole di favore per i soci fondatori. Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico). I redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come redditi diversi.	Dev'essere chiesta la personalità giuridica i costi sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento) rispetto alle associazioni. Poco adatta a gestire impianti: • se gestisce impianti di potenza in aggregato superiore a 200 kW è considerata ente commerciale; • Vi sono delle possibili criticità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita di energia ai partecipanti. In considerazione dei poteri di controllo in capo ai fondatori, potrebbe qualificarsi come organismo di diritto pubblico.

5.4 La messa a disposizione delle aree e degli impianti da parte dell'ente locale alle CER

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l'ente locale potrebbe mettere a disposizione della CER l'area o l'impianto, ma senza parteciparvi. Per quanto riguarda la messa a disposizione delle aree o degli impianti da parte dell'ente locale alla CER (senza parteciparvi), occorre considerare la forma con cui la CER è costituita. In sintesi, richiamando quanto esposto sopra, si evidenzia che:

- L'articolo 12 D. Lgs. 28/2011 prescrive l'osservanza del Codice dei Contratti Pubblici per l'assegnazione di aree per impianti rinnovabili. In caso di CER costituita nella forma di società cooperativa è quindi necessario, al fine di individuare la CER a cui assegnare l'area, esperire le procedure di evidenza pubblica previste dal d.lgs. 50/2016. Secondo l'ANAC, *“L'estensione della disciplina del Codice - che disciplina l'aggiudicazione di contratti passivi per la pubblica amministrazione (da cui deriva un onere finanziario) - alle procedure di affidamento di una superficie pubblica - che costituisce, al contrario, un contratto attivo (da cui deriva un'entrata finanziaria) - vale, nelle intenzioni del legislatore, ad assoggettare anche detta fattispecie ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità sanciti dall'art. 2 del Codice stesso [...] È, dunque, necessario che i diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di FER siano concessi mediante l'espletamento di una gara pubblica, atta a garantire adeguate forme di pubblicità ex ante. Gli adempimenti pubblicitari da porre in essere devono essere idonei a veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento (nazionale o comunitario), a seconda del valore economico effettivo dell'immobile, nonché commisurati all'occasione di guadagno in concreto offerta ai privati”* (cfr. Determinazione n. 6 del 26 ottobre 2011 “Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici”).

Si segnala che non sembra che vi sia spazio per una deroga da parte della Provincia a tale principio, in quanto riconducibile alla materia della tutela della concorrenza. Sul punto, la Corte Costituzionale ha osservato che *“Secondo il costante orientamento di questa Corte, «le disposizioni del codice dei contratti pubblici [...] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse*



difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)» (di recente, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020). Infine, questo orientamento vale «anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007)» (così, ancora, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020)»:

- Il Codice del Terzo Settore prevede possibilità di ricorrere alla procedura di co-progettazione per accordi tra ETS ed enti pubblici. In caso di ETS (sia associazione che fondazione), quindi, è possibile utilizzare tale procedura per individuare la CER a cui assegnare l'area o l'impianto. Le Linee Guida prevedono che, in caso di messa a disposizione di risorse, esse *“sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.*

Nel caso in cui un ente procedente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, si ritiene che – oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina – il predetto bene dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

L'ente proprietario, a tale ultimo proposito, dovrebbe redigere una relazione descrittiva del bene, con la quale vengono rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato).

Inoltre, nella stessa relazione dovrebbe essere stimato il c.d. valore d'uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati da un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione” (cfr. pag. 12).



5.5 Le modalità con cui gli enti locali possono realizzare gli impianti

Con riferimento, nello specifico, alla possibilità per gli enti locali di realizzare impianti a fonti rinnovabili, la cui energia possa essere messa a disposizione di CER, di seguito si sintetizzano le possibili modalità di acquisizione:

- i) **Appalto** per la costruzione dell'impianto su progetto redatto dal Comune dopo gara per la scelta progettista, eventualmente con manutenzione, secondo quanto previsto dalle norme del Codice dei Contratti pubblici. Secondo l'ANAC, *“il contratto per la realizzazione di impianti fotovoltaici, pur fortemente caratterizzato dall'assemblaggio di prodotti provenienti da una produzione industriale e destinati ad una specifica funzione, possa essere ascritto alla categoria dei lavori, secondo le indicazioni sul punto fornite dall'Autorità nell'atto di regolazione dell'Autorità n. 5/2001”* (cfr. Linee Guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici)
- ii) **Concessione di costruzione e gestione** dell'impianto. Secondo l'ANAC, con *“il contratto di concessione di costruzione e gestione, è possibile affidare a un soggetto privato (concessionario) il diritto di costruire e gestire un impianto di produzione di energia, e di percepire, così, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta per un periodo di tempo predeterminato. Il concessionario assume su di sé l'alea di gestione dell'impianto realizzato e lo gestisce sino alla scadenza del contratto, quando ritrasferisce l'impianto nella disponibilità dell'amministrazione concedente (fatta salva l'esistenza di eventuali oneri di smantellamento al termine della vita utile dell'impianto stesso) [...] Nel caso della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, atteso il rischio “contenuto” ad essa correlato, è necessario analizzare attentamente la ricorrenza degli elementi atti ad attribuire il rischio di gestione al privato concessionario, in assenza del quale non si configura la concessione, bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera”* (cfr. Linee Guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici)
- iii) **Contratto di disponibilità** ai sensi dell'art. 197 del Codice dei Contratti Pubblici, con il quale l'impianto è noleggiato all'ente locale a fronte del pagamento di un canone. Con il contratto di disponibilità, l'affidatario assume il rischio della costruzione e gestione tecnica dell'opera, a fronte di (i) un canone di disponibilità,



da versare solo in corrispondenza dell'effettiva disponibilità dell'opera (ii) un eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione e (iii) un eventuale prezzo di trasferimento.

Le figure di partenariato possono essere utilizzate anche a seguito della presentazione di proposte ai sensi dell'art. 193 del Codice dei Contratti pubblici da parte di privati: l'art. 198 del D.Lgs. n. 36/2023 del Codice dei Contratti pubblici prevede infatti che *“Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato”*. Si rinvia, per approfondimenti, al capitolo successivo relativo ai modelli concreti.

5.6 Modelli concreti

Di seguito si analizzano due esempi concreti con cui possono essere realizzati progetti di CER.

In particolare, come evidenziato nel paragrafo precedente, per tali iniziative ben possono essere utilizzati gli strumenti di partenariato pubblico privato (PPP), che costituiscono un modello di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzata a finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) il partenariato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Ai sensi dello stesso articolo, il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che

abbiano i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 174 cit. e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Come anticipato al paragrafo precedente è possibile utilizzare il PPP per realizzare impianti (gestiti dal privato o dalla PA), eventualmente da mettere a disposizione di CER.

Nell'ambito del partenariato, particolare rilevanza assume la finanza di progetto, disciplinata dagli artt. 193 ss del Codice dei Contratti Pubblici, che costituisce una modalità di finanziamento di un progetto in grado di generare flussi di cassa sufficienti a remunerare l'investimento effettuato e a garantire utile¹¹.

L'art. 198 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare tutti i contratti di partenariato pubblico privato, tra cui il contratto di disponibilità.

5.6.1 La concessione di costruzione e gestione

Di seguito un esempio concreto per l'utilizzo della concessione e gestione:

- Il Comune dà in concessione il diritto di superficie su una o più aree comunali al privato per la realizzazione di un impianto, con l'impegno dell'operatore a promuovere la costituzione di una comunità energetica e occuparsi della gestione della stessa, con statuto e regolamento approvati dal Comune che assicurano vantaggi sul territorio. Nell'ambito della convenzione di project financing è quindi prevista (i) la concessione delle aree ai fini della realizzazione dell'impianto; (ii) la vendita dell'energia prodotta in autoconsumo fisico tramite contratto di vendita di energia (PPA); (iii) la costituzione e gestione della CER.
- Il privato realizza l'impianto e lo mette al servizio del Comune in autoconsumo fisico con contratto di vendita di energia.

Si segnala che, in caso di vendita dell'energia prodotta dall'impianto, occorre rispettare quanto previsto in materia di convenzioni Consip. In particolare, l'art. 1 comma 7 L.135/2012 prevede che le Pubbliche Amministrazioni *“sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali (...). Sono ammesse deroghe solo se fossero garantiti contratti con corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori corrispettivi*

¹¹ Cfr Anac, *“Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*



indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA. Tutti i contratti stipulati in deroga a tale obbligo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma è sanzionata con la rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”

L'energia in eccedenza viene messa a disposizione della Comunità Energetica e i benefici derivanti dalla condivisione vengono suddivisi tra i cittadini e il promotore, che può configurarsi come membro (nel caso abbia un codice ATECO compatibile) o come produttore terzo.

Tale struttura può essere realizzata attraverso l'istituto della finanza di progetto, prevista dall'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici.

Focus on: la finanza di progetto

Ai sensi dell'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, corredate da un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha eliminato la finanza di progetto a iniziativa pubblica; tuttavia, lo stesso art. 193 prevede che gli enti possano sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

Ai sensi dell'art. 193 cit., la proposta dovrà contenere:

- un progetto di fattibilità,
- una bozza di convenzione,
- il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno),
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le

modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, la proposta è respinta. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel bando è previsto il diritto di prelazione del proponente, che può essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.¹²

I concorrenti in possesso dei requisiti presentano un'offerta, corredata dalla garanzia prevista dall'art. 106 del Codice, contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

È dunque possibile che, nell'ambito di un project financing, sia prevista la realizzazione di impianti su superfici comunali, con autoconsumo fisico tramite contratti di vendita di energia e l'impegno dell'operatore economico a costituire e gestire una CER, mettendo a disposizione della CER medesima l'energia prodotta.

Il soggetto aggiudicatario deve presta la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, e dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio.

¹² Il diritto di prelazione può essere esercitato dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno (fino ad un massimo del 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta.



Come si è visto, non è più previsto il project financing ad iniziativa pubblica, ma è prevista la possibilità che la PA solleciti i privati a farsi promotori di iniziative.

Con riferimento specifico alle CER, dunque, è possibile che il privato presenti una proposta per la realizzazione di impianti da realizzare su aree della PA oggetto di concessione, con l'impegno a metterli a disposizione di una CER fornendo anche i servizi di gestione nei confronti di quest'ultima. In questo caso, l'ente pubblico può entrare nella CER come consumer, ovvero può limitarsi a svolgere la funzione di "promotore" ai sensi dell'art. 197, ultimo comma.

Peraltro, si segnala che tale operazione può essere realizzata anche nell'ambito di un contesto più ampio, ove all'operatore privato sono assegnati anche interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione.

Nel caso di implementazione di questo modello, occorre prestare particolare attenzione al codice ATECO da attribuire all'operatore economico nel caso in cui sia costituita una società di progetto ai sensi dell'art. 194 del Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, se la finanza di progetto ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione degli impianti e la vendita dell'energia (al Comune per gli autoconsumi fisici e alla rete per quanto riguarda le eccedenze), il codice ATECO dovrebbe essere quello relativo alla produzione o vendita di energia, con la conseguenza che non sarebbe possibile per l'operatore entrare a far parte della CER (si ricorda, infatti, che la partecipazione è preclusa ai soggetti che abbiano codice ATECO 35.11.00 o 34.14.00).

Viceversa, nel caso in cui siano previsti interventi ulteriori, occorrerebbe verificare in concreto il codice ATECO tenendo in considerazione l'attività prevalente esercitata.

La questione ha rilevanza in quanto dalla possibilità di partecipare come membri dipende la possibilità per l'operatore di poter eventualmente usufruire anche dei contributi PNRR, costituendo questi ultimi quindi una voce da considerare nel piano economico finanziario.

Data la novità della questione, potrebbe essere opportuno confrontarsi con il GSE in qualità di soggetto attuatore al fine di verificare la correttezza dell'operazione così strutturata.

Si segnala che il Codice dei Contratti Pubblici ha superato la previsione del limite del 49% di contribuzione pubblica previsto per le concessioni dal Codice del 2016. In particolare, l'art. 165, comma 2, del d.lgs. 50/2016 prevedeva che ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario l'Amministrazione potesse prevedere un prezzo che, sommato al

valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non poteva essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Come si è detto, tale previsione è stata superata; tuttavia, l'eventuale superamento della soglia del 50% ha ricadute contabili, in quanto non consente la contabilizzazione fuori bilancio. Pertanto, come evidenziato dall' Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“è fondamentale sottolineare che le operazioni di PPP che prevedono un contributo pubblico medio eccedente il 50% del valore complessivo del Quadro Tecnico Economico (QTE) saranno classificate come investimenti "ON BALANCE". Ciò significa che dette operazioni saranno considerate un investimento dell'ente concedente e, di conseguenza, dovranno essere totalmente registrate nel bilancio dell'ente, generando un debito pari alla quota finanziata dal partner privato. In questo contesto, l'ente concedente (o l'ente capofila, nel caso di un'associazione tra diversi enti territoriali) dovrà verificare la propria capacità di copertura del debito nel proprio bilancio”*.

Per quanto riguarda i contributi PNRR, la Delibera ANAC numero 432 del 20 settembre 2022 ha sottolineato che *“Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell'ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)”*. Tale Delibera è stata adottata con riferimento alla disciplina previgente, ma può fornire indicazioni in merito alla qualificazione come off balance di un investimento.

5.6.2 Modello concreto di contratto di disponibilità

Di seguito un esempio concreto per l'utilizzo di un contratto di disponibilità:

- Il Comune indice una procedura secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici ai sensi degli artt. 184 ss o dell'art. 187 a seconda dell'importo per fare eseguire dal privato, a proprio costo, l'installazione e la gestione degli impianti su un'area comunale;



- Il privato garantisce la disponibilità degli impianti al Comune, che paga un canone annuale fisso, che può essere ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità degli impianti;
- Al termine del contratto, il Comune può ottenere il trasferimento degli impianti con il pagamento del prezzo, parametrato al valore di mercato residuo dell'opera secondo quanto previsto dall'art. 197 del Codice dei Contratti;
- I ricavi della vendita di energia in eccesso sono in capo al Comune, che riveste la qualifica di produttore;
- Il Comune (in qualità di produttore) può mettere a disposizione l'impianto ad una comunità energetica.

Focus on: il contratto di disponibilità

Il contratto di disponibilità è un ulteriore modello di partenariato pubblico privato disciplinato dall'art. 197 del Codice dei Contratti Pubblici che consente agli enti pubblici di conseguire la disponibilità di un'opera, a fronte del pagamento di un canone di disponibilità che tenga conto dell'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito la disponibilità dell'opera.

Il contratto di disponibilità può prevedere il passaggio della proprietà dell'opera al termine dello stesso. In questo caso, il corrispettivo si compone anche:

- a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera;
- b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.

Con il contratto di disponibilità l'opera rimane di proprietà privata (fino al termine del contratto, ove può essere previsto il passaggio di proprietà) ma è gestita dalla pubblica amministrazione: si tratta, di fatto, di una locazione operativa dell'opera, dove l'Amministrazione riveste il ruolo di conduttore.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti con Deliberazione 20 luglio 2020, n. 7/2020/G, il contratto di disponibilità *“appare fondamentalmente diretto a consentire ad una Amministrazione pubblica, pur in assenza delle necessarie risorse finanziarie, di poter acquisire la disponibilità di immobili, di proprietà privata, da destinare ad un pubblico servizio, adeguati alle proprie esigenze. Il contratto di*

disponibilità consente di riunire in un'unica procedura di gara progettazione, realizzazione e manutenzione dell'opera. L'Amministrazione rimane libera di acquisire o meno l'immobile oggetto del contratto di disponibilità in un secondo momento".

La Corte dei Conti nella richiamata delibera ha evidenziato che *“tale contratto sembra rivolto, in modo particolare, alla realizzazione delle c.d. “opere fredde”, vale a dire delle opere per le quali il recupero del valore dell'investimento effettuato dal soggetto privato avviene, non attraverso i ricavi percepiti dagli utenti che usufruiscono del bene (es. parcheggi, ecc.), ma attraverso i ricavi percepiti dalla stessa Amministrazione pubblica (es. uffici, scuole, ospedali, ecc.)”.*

L'art. 197, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici prevede che, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente, salvo che non sia diversamente convenuto e fatto salvo quanto previsto al comma successivo, secondo cui il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera è a carico dell'operatore economico.

Per quanto riguarda le varianti in corso d'opera, l'ente concedente può opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale. È quindi necessario che siano comunicate dall'operatore economico al fine di consentire l'opposizione.

Il contratto di disponibilità deve individuare i modi di attribuzione degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità.

Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'art. 197 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che l'ente concedente rediga, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo di dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo, e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.



Diversamente dalla disciplina previgente, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non si occupa della disciplina di gara, che è rimessa alle regole generali per il partenariato previste dagli artt. 174 ss del Codice dei Contratti Pubblici e in particolare la procedura stabilita dagli artt. 182 ss del Codice per le concessioni.

In particolare, l'art. 182 cit. prevede che gli enti che intendano affidare una concessione debbano pubblicare un bando, con le informazioni richieste dal Codice medesimo. Il bando deve contenere una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare. Nel caso di contratto di disponibilità dovranno essere contenuti anche gli ulteriori elementi previsti dall'art. 197 (v. sopra).

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente;
- b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
- c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 195, i criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici¹³, inoltre, l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

¹³ Euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.



Oltre all'iniziativa pubblica, il contratto di disponibilità può essere anche ad iniziativa privata, come previsto dall'art. 198 del Codice dei Contratti Pubblici. In questo caso, la proposta prevederà al posto dello studio di fattibilità, il capitolo prestazionale con i requisiti sopra richiamati.

Nel caso di contratto di disponibilità l'ente pubblico, pur non essendo proprietario dell'impianto, ne ha la disponibilità e dunque riveste la qualifica di produttore. L'ente pubblico, quindi, potrà costituire una comunità energetica secondo le modalità sopra descritte, entrando come prosumer e mettendo a disposizione della stessa l'energia prodotta.

Committente:

Provincia autonoma di Bolzano

Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima

www.ambiente.provincia.bz.it/

In collaborazione con:

Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima

www.agenziacasaclima.it

Studio a cura di:

Sani Zangrando Studio Legale Associato

Corso Venezia 16 – Milano

Via Boezio 4/C – Roma

Tel. 02 459 001 00

info@sazalex.com

www.sazalex.com/